

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

175° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	20
5 ^a - Bilancio	»	25
7 ^a - Istruzione	»	43
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	47
11 ^a - Lavoro	»	50
12 ^a - Igiene e sanità	»	79
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	81

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i>	3
8 ^a (Lavori pubblici) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	»	14

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	82
Informazione e segreto di Stato	»	93
Mafia	»	94
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	107
Sul ciclo dei rifiuti	»	109

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	110
Giunta affari Comunità europee - Comitato Pareri	»	118

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1524) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(1525) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e disgiunzione)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il presidente PROVERA, non essendovi altri senatori che chiedano di intervenire, dichiara chiuso il dibattito.

Interviene in sede di replica il relatore per la 2^a Commissione AYALA che, con riferimento agli interrogativi posti dalla senatrice de Zu-
lueta nella precedente seduta, rileva innanzitutto che il primo di tali quesiti prefigura due possibili risposte: per la prima (numero delle ratifiche degli AA.SS. nn. 1524 e 1525) va segnalato che la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante l'utilizzo di esplosivo, adottata a New York il 15 dicembre 1997, è stata firmata da 58 Stati al momento della sua adozione; le ratifiche, successivamente avvenute, hanno portato a 64 gli Stati parte. La Convenzione internazionale

per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata a New York il 9 dicembre 1999, è stata firmata da 132 Stati; attualmente, ne sono parti 40 Stati, che hanno depositato apposito strumento di ratifica. Per la seconda possibile risposta (quali siano gli Stati firmatari e ratificanti) rinvia invece al sito Internet <http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp>.

Il secondo quesito posto dalla senatrice de Zulueta riguarda la compatibilità della normativa italiana sulle rogatorie internazionali con le disposizioni riguardanti l'assistenza giudiziaria contemplate nelle due Convenzioni. In proposito, giova ricordare che l'articolo 696 del Codice di procedura penale rinvia in via principale proprio alle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano (oltre alle norme di diritto internazionale consuetudinario), per la disciplina di estradizioni, rogatorie ed altri rapporti di assistenza giudiziaria con le autorità straniere. Le norme codicistiche disciplinano tali materie solo se mancano consuetudini o convenzioni internazionali o se non dispongono diversamente. Pertanto, nessun contrasto può dirsi giuridicamente esistente, o meglio l'articolo 696 regola le possibili antinomie disponendo la prevalenza del diritto internazionale. Certamente non sfugge che la senatrice de Zulueta faceva specifico riferimento alla recente legge n.367 del 2001 e alle conseguenze della medesima. Al riguardo non può non osservarsi che sul piano fattuale indubbiamente le modifiche apportate alle disposizioni del codice di procedura penale in tema di rapporti con le autorità giurisdizionali straniere vanno in controtendenza rispetto ad una generale linea evolutiva volta a rendere sempre più agili e flessibili gli strumenti di collaborazione finalizzati ad agevolare la repressione dei reati a livello internazionale, ma tutto ciò, come evidenziato, non può portare a sostenere che vi sia una contraddittorietà dal punto di vista tecnico giuridico fra le previsioni delle Convenzioni in esame e le disposizioni procedurali dell'ordinamento italiano relative alla materia in questione.

La normativa contenuta nell'articolo 13 comma 3 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante l'utilizzo di esplosivo, adottata a New York il 15 dicembre 1997 (Atto Senato n. 1525) è da ritenersi effettivamente assai garantista (come affermato nel suo terzo quesito dalla senatrice de Zulueta), ma, in proposito, non innova sostanzialmente alla disciplina già contenuta nel codice di procedura penale all'articolo 728, laddove si dispone l'immunità temporanea della persona citata per rogatoria attiva. Analoga garanzia può dirsi assicurata, per le rogatorie passive, dall'articolo 723, comma 3, del codice di procedura penale, laddove il Ministro della giustizia ha il potere di non dare corso alla rogatoria qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata. Se lo Stato rinuncia a far valere tale immunità (come pure previsto nell'articolo 13 comma 3), è da ritenersi che possa farlo solo nelle forme dell'extradizione, per non correre il rischio di eluderne le garanzie.

Quarto ed ultimo quesito sollevato dalla senatrice de Zulueta è quello degli effetti che l'entrata in vigore della Convenzione avrebbe in caso di cooperazione con Paesi che hanno recentemente adottato una legislazione

di emergenza potenzialmente lesiva dell'articolo 14 della Convenzione di New York del 1997, con particolare riferimento ai profili di tutela dei diritti fondamentali della persona. In proposito, lo strumento per evitare violazioni dell'articolo 14 della Convenzione è rappresentato soprattutto dal diniego di estradizione. Tale possibilità permane nel sistema convenzionale, anche al di là del limitato caso del divieto di cui all'articolo 12 della Convenzione medesima: l'articolo 8 menziona espressamente il caso in cui lo Stato parte sul cui territorio si trova il presunto reo non lo estrada, imponendo in tal caso l'obbligo di iniziare nei suoi confronti l'azione penale e nel testo della Convenzione non risulta alcuna disposizione che deroghi espressamente – come sarebbe necessario ai sensi dell'articolo 696, comma 2, del codice di procedura penale – al principio generale sancito dall'articolo 698, comma 1, dello stesso codice, per cui non è possibile l'extradizione di una persona quando vi è ragione di ritenere che possa essere sottoposta ad atti che «configurano violazione di uno dei diritti fondamentali»; semmai, proprio l'articolo 14 della Convenzione di New York conferma a tale principio generale, visto che impone che ad ogni persona, posta in detenzione o che è oggetto di ogni altra misura o procedura intentata ai sensi della Convenzione medesima, sia garantito un trattamento equo, nonché tutti i diritti e le garanzie in conformità alla legislazione dello Stato dove si trova e alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, ivi comprese quelle relative ai diritti dell'uomo.

Ciò dimostra che l'obbligo convenzionale non comporta l'abolizione della discrezionalità dello Stato, anche laddove non si versi nei casi di divieto assoluto di estradizione di cui all'articolo 12 della Convenzione di New York del 1997. Del resto, questa abolizione avrebbe comportato l'incostituzionalità della legge di esecuzione, in quanto tale dovrebbe essere considerata la legge di esecuzione di una convenzione internazionale che consentisse o imponesse la collaborazione dell'autorità giudiziaria italiana all'attività di repressione penale di uno Stato estero che si svolgesse in violazione di diritti fondamentali della persona umana riconosciuti dalla Costituzione (si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 223 del 1996 e n. 54 del 1979); tra le varie interpretazioni possibili, quindi, non si può che far capo a quella costituzionalmente compatibile, secondo cui il giudice ha sempre la possibilità di negare l'extradizione laddove non riceva dallo Stato richiedente idonee garanzie sul rispetto degli obblighi internazionali per un trattamento equo e per il rispetto dei diritti dell'uomo.

Dopo che il relatore per la 3^a Commissione PIANETTA e il rappresentante del GOVERNO hanno rinunciato ad intervenire, si procede alla disgiunzione dei disegni di legge in titolo.

(1525) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle

Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge.

Il relatore per la 2^a Commissione AYALA illustra tutti gli emendamenti a sua firma.

In merito all'emendamento 3.2, il relatore osserva che la proposta riprende sostanzialmente una soluzione già approvata in sede referente dalle Commissioni riunite giustizia ed esteri della Camera dei deputati, mentre l'emendamento 3.3 intende introdurre una norma definitoria che ha una funzione di raccordo con la terminologia codicistica – si veda l'articolo 585 del codice penale – e che precisa l'ambito di applicazione della nuova fattispecie in stretta correlazione con le finalità e la lettera della Convenzione.

L'emendamento 3.4 intende eliminare l'espressione «sede (...) del Governo» che è di per sé ambigua e limitare l'applicabilità dell'aggravante di cui al terzo comma del nuovo articolo 280-*bis* alle condotte che riguardano soltanto le sedi di organi di rilievo costituzionale.

L'emendamento 3.5 intende invece configurare in modo più elastico per effetto dell'aggravante in questione, così da consentire al giudice di tener conto del diverso rilievo che possono avere le condotte riconducibili al disposto in esame.

Infine, in relazione agli emendamenti 3.8 e 3.0.1, sottolinea come essi siano volti ad allineare la previsione dell'ultimo comma dell'articolo 280-*bis*, nonché quelle corrispondenti già contenute nell'articolo 280 del codice penale e nell'articolo 1 del decreto-legge n. 625 del 1979, al disposto dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 1991, seguendo un'impostazione anche recentemente fatta propria dal Parlamento in sede di esame del disegno di legge, ormai definitivamente approvato in tema di disciplina dell'immigrazione.

Il sottosegretario Iole SANTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore FASSONE, il relatore AYALA fa presente che la formulazione dell'emendamento 3.3 intende definire la nozione di «dispositivi esplosivi o comunque micidiali» ricostruendola come una *species* della nozione generale contenuta nell'articolo 585 del codice penale.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 3.7.

Segue un breve intervento del senatore FASSONE che prospetta l'opportunità di inserire nella formulazione dell'emendamento 3.8, accanto al rinvio all'articolo 98 del codice penale, anche quello all'articolo 114 dello stesso codice.

Posti separatamente ai voti sono poi approvati gli emendamenti 3.8, l'articolo 3 come emendato e l'emendamento 3.0.1

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire sul disegno di legge n.1525 con le modificazioni apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie.

(1524) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3.

Il relatore AYALA illustra l'emendamento 3.1 rifacendosi alle considerazioni da lui svolte in sede di relazione.

Prende quindi la parola il sottosegretario Iole SANTELLI la quale, rispetto alla formulazione dell'emendamento, ricorda che nel corso della precedente esame del disegno di legge erano emerse preoccupazioni circa un eccessivo ampliamento delle ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del decreto legislativo n.231 del 2001.

Il relatore AYALA non condivide le preoccupazioni testè richiamate e sottolinea che si tratta comunque del contrasto dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Nello stesso senso si esprimono il senatore FASSONE, nonché il presidente Antonino CARUSO, che prospetta anche l'opportunità di correggere la formulazione del primo comma dell'emendamento.

Il relatore AYALA, recependo il suggerimento del presidente Antonino Caruso, modifica l'emendamento 3.1, riformulandolo nell'emendamento 3.1 (Nuovo testo) che, dopo che è stata constatata la presenza del numero legale, è posto ai voti ed approvato.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire sul disegno di legge n.1524 con le modificazioni apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1524**Art. 3.****3.1**

AYALA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.**

1. Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è inserito il seguente: 'Art. 25-quater. 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si applicano all'ente la seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione da reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazioni di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999».

3.1 (Nuovo testo)

AYALA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.**

1. Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è inserito il seguente: 'Art. 25-quater. 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente la seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione da reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazioni di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1525**Art. 3.****3.1**

AYALA

Al comma 1, all'articolo 280-bis ivi richiamato, al primo capoverso premettere le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato».

3.2

AYALA

Al comma 1, all'articolo 280-bis ivi richiamato, al primo capoverso sostituire le parole da: «l'uso di armi,» fino a: «micidiali» con le altre: «l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali».

3.3

AYALA

Al comma 1, all'articolo 280-bis ivi richiamato, sostituire il secondo capoverso con il seguente: «Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e suscettibili di causare importanti danni materiali».

3.4

AYALA

Al comma 1, all'articolo 280-bis, al terzo capoverso, sostituire le parole «del Governo, o di altro organo costituzionale o di altro ente pubblico» con le altre «di organi del Governo o di altri organi costituzionali».

3.5

AYALA

Al comma 1, all'articolo 280-bis ivi richiamato, al terzo capoverso sostituire le parole «della metà» con le altre «fino alla metà».

3.6

AYALA

Al comma 1, all'articolo 280-bis ivi richiamato, sopprimere il quinto capoverso.

3.7

AYALA

Al comma 1, all'articolo 280-bis ivi richiamato, al quinto capoverso sostituire la parola: «tre» con l'altra: «quattro», la parola: «sette» con l'altra: «dieci», la parola: «uno» con l'altra: «tre» e la parola: «cinque» con l'altra: «sette».

3.8

AYALA

Al comma 1, all'articolo 280-bis ivi richiamato, sostituire il sesto capoverso con il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo, quarto e quinto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano

sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

3.0.1

AYALA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 280 del codice penale l'ultimo comma è sostituito con il seguente: 'Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti'.

2. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 è sostituito con il seguente: 'Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti'.».

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

25^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

*Interviene il vice ministro per le infrastrutture e per i trasporti
Martinat.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 114)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni).

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

I relatori, senatori PELLEGRINO e SPECCHIA, illustrano rispettivamente per la parte di competenza della 8^a e della 13^a Commissione il seguente schema di parere:

«Le Commissioni riunite 8^a Lavori pubblici, comunicazioni e 13^a Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443

premesso che:

sullo schema di decreto legislativo è stato acquisito il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, che ha espresso pa-

rere favorevole, condizionato, peraltro, alla introduzione di misure intese a salvaguardare il ruolo legislativo ed amministrativo delle regioni e degli enti locali, con più specifico riferimento alle opere di maggiore interesse regionale;

in ordine alla revisione del testo nel senso richiesto dalla Conferenza Unificata è stata acquisita la favorevole valutazione del rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In Commissione è stato chiarito dal rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che la favorevole valutazione è riferita ai principi espressi in sede di Conferenza, mentre il testo del decreto legislativo potrà essere emendato solo dal Consiglio dei ministri, una volta acquisito il parere delle Commissioni parlamentari;

lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei ministri in data 3 maggio, introduce, in accordo alla legge delega, un regime derogatorio rispetto alla legge quadro n. 109 del 1994;

il disegno di legge cosiddetto «Collegato Infrastrutture», approvato definitivamente dalle Camere il 17 luglio ultimo scorso ha introdotto peraltro importanti innovazioni alla stessa legge quadro.

Ritenuto che:

in ordine al riparto della competenza legislativa ed amministrativa tra Stato e Regioni ed alla procedura di approvazione dei progetti, di cui agli articoli da 1 a 5 dello schema di decreto legislativo si prende atto che lo schema esaminato:

a) regola l'approvazione dei progetti istituendo, in accordo alla legge delega 443 del 2001, una procedura di intesa tra Stato e regioni in sede di CIPE allargato alle regioni interessate, salva la facoltà dello Stato di superare il dissenso delle regioni, con apposito decreto presidenziale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

b) introduce norme statali vincolanti in ordine alla procedura di aggiudicazione delle opere;

c) introduce norme statali vincolanti per le sole amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e loro concessionari, in ordine alle attività contrattuali ed organizzative, diverse dalla procedura di approvazione dei progetti e aggiudicazione delle opere; le stesse norme statali si applicano anche alle regioni ed agli enti locali sino alla emissione di diverse norme regionali in materia, le quali norme, peraltro, in quanto pertinenti la realizzazione di infrastrutture di preminente interesse nazionale, dovranno comunque conformarsi ai principi di cui alla legge delega n. 443 del 2001;

si conviene sulla proposta della Conferenza Unificata (parere delle regioni e province autonome) di integrare il regime previsto, introducendo uno specifico ruolo legislativo ed amministrativo alle regioni e degli enti locali ai fini della realizzazione delle opere di particolare interesse regionale, limitando per queste ultime opere, i poteri sostitutivi del Governo nazionale;

si rileva, peraltro, che, in relazione alle opere di cui si tratta l'interesse regionale deve comunque essere ritenuto concorrente con il preminente interesse nazionale, individuato dalla legge n. 443 del 2001 e dalla delibera CIPE attuativa della stessa; di conseguenza, anche lo specifico regime delle opere di interesse regionale deve essere fondato su intese tra lo Stato e le regioni interessate;

si conviene, inoltre, sulla proposta della stessa Conferenza Unificata, di valorizzare il ruolo delle regioni e degli enti locali nelle fasi di predisposizione dei progetti e monitoraggio della attuazione, sempre a mezzo di intese tra il preposto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni ed enti locali interessati;

si rileva, infine, che il riferimento dell'articolo 3 comma 5 alle «Commissioni parlamentari per gli affari regionali» deve essere inteso nel senso della unica Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 126, primo comma della Costituzione;

in ordine alla procedura di aggiudicazione e realizzazione delle opere di cui gli articoli da 6 a 16 dello schema di decreto legislativo che introducono, in ottemperanza ai principi posti dalla legge di delega n. 443 del 2001 un regime speciale e derogatorio della legge quadro n. 109 del 1994, applicabile alle sole opere di preminente interesse nazionale, si rileva che il decreto legislativo dovrebbe tenere conto delle modifiche della legge n. 109 del 1994 apportate dal disegno di legge «Collegato Infrastrutture», approvato definitivamente il 17 luglio 2002, adeguando i riferimenti alle norme derogate al nuovo testo della legge n. 109 del 1994 ed eliminando altresì le deroghe non più necessarie, a seguito dell'intervenuta coincidenza tra i principi posti della legge delega n. 443 del 2001 per le opere di preminente interesse nazionale ed il nuovo regime applicabile a tutti i lavori pubblici per effetto della riforma della legge quadro in materia di lavori pubblici. Tale adeguamento appare, in particolare, necessario con riferimento agli articoli 7 (concessionario) e 8 (promotore);

in ordine alla revisione della procedura di impatto ambientale, di cui al Capo II dello schema di decreto legislativo, si esprime l'avviso, conforme alla proposta della Conferenza Unificata che la procedura, ivi prevista, si applichi alle opere soggette alla valutazione di impatto ambientale nazionale (D.P.C.M. 377/88 e successive modifiche ed integrazioni) mentre, per le opere soggette a *screening* o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento sia emesso dal CIPE previa valutazione di compatibilità ambientale da esprimersi dalle Regioni interessate negli stessi modi e tempi previsti per la procedura di competenza del Ministero dell'ambiente e del territorio;

ritenuta positiva l'anticipazione della valutazione dell'impatto ambientale alla fase preliminare di progettazione;

in ordine agli interventi per l'approvvigionamento energetico e impianti di produzione di energia elettrica si prende atto del parere della Conferenza Unificata nel senso di uno stralcio dell'intero Capo e della

conforme valutazione in tal senso espressa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previa concertazione con il Ministero delle attività produttive, si esprime quindi parere favorevole alla soppressione del Capo III;

esprimono parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 7, comma 3, lettera a), aggiungere dopo le parole: «pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale» le seguenti parole: «in sede di offerta»;

2) all'articolo 7, comma 4 sopprimere le parole: «dell'articolo 7»;

3) all'articolo 7, sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

«Per le concessioni già affidate, relative ad infrastrutture, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della legge n. 109 del 1994 ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), della legge n. 109 del 1994, di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.»;

4) all'articolo 8, si ritiene necessario che, in conformità alla riforma della legge quadro contenuta nel disegno di legge «Collegato Infrastrutture» approvato definitivamente dalle Camere il 17 luglio 2002, per le opere non oggetto di specifico avviso con assegnazione del termine per la presentazione, i promotori interessati possano presentare la loro proposta nei termini ordinari del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno; si ritiene, inoltre, necessaria l'integrazione delle forme di pubblicità dell'avviso di interesse per le proposte dei promotori, con l'invio alla Gazzetta Ufficiale Comunitaria ed Italiana;

5) all'articolo 9, al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la lettera f): «alla indicazione al soggetto aggiudicatore del Piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.»;

6) all'articolo 9, al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la lettera e): «alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.»;

7) all'articolo 9, comma 5, sopprimere la lettera a) e la lettera d) e alla lettera b) le seguenti parole: «Una volta definito ed approvato il progetto redatto dal contraente generale.»;

all'articolo 9, comma 7 sopprimere le parole: «Agli affidamenti del» e aggiungere «Al»;

8) all'articolo 10, comma 2, modificare il secondo periodo come segue: «In ogni caso è obbligatoria la procedura di appalto-concorso quando si pone a base di gara il progetto preliminare; per la scelta della predetta procedura non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.»;

9) si propone altresì la soppressione dell'articolo 11 in quanto contiene norme già previste nella legislazione vigente;

10) si propone la soppressione dell'articolo 12 in quanto la norma è già prevista all'articolo 32 del DPR 31 dicembre 1999 n. 554;

11) all'articolo 16 sopprimere il comma 4;

12) come riportato in premessa sopprimere l'intero Capo III;

13) venga disciplinato il rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo n. 372 del 1999, ove richiesta;

14) si consideri anche la competenza in materia di VIA attribuita alla regione, come è, ad esempio, nel caso dei porti, degli interporti e delle metropolitane;

15) nell'articolo 3 si richiamino i successivi articoli 17, 18, 19 e 20;

16) al comma 3 dell'articolo 17, in materia di esclusioni, sia meglio specificata la casistica relativa agli interventi in via di urgenza;

17) sia soppresso l'articolo 21 per evitare duplicazioni e confusioni in quanto la materia è stata recentemente disciplinata dalla legge n. 55 del 2002 di conversione del decreto-legge n. 1 del 2002 (cosiddetto decreto sbloccacentrali). Inoltre è stata preannunciata la presentazione di un disegno di legge organico in materia di energia da parte del Governo».

Il senatore CICOLANI ringrazia i due relatori per aver elaborato un parere complesso che, se recepito dal Governo, potrà fortemente migliorare il testo del decreto legislativo. In particolare condivide le osservazioni relative rispetto alle varianti al fine di sottolineare la responsabilità del contraente generale che svolge l'opera così come appare fortemente condivisibile la soppressione del comma 4 dell'articolo 16. Riguardo invece all'articolo 9, comma 7, riterrebbe utile sopprimere l'inciso riferito all'articolo 18 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 in quanto, relativamente anche al dibattito sulle infiltrazioni mafiose che si è sviluppato in Commissione durante l'approvazione del collegato alla finanziaria in materia di infrastrutture, approvato definitivamente dalla Camera dei deputati nella giornata di ieri, teme che possa essere dato al Paese un segnale sbagliato, ferma restando la necessità di approfondire la materia piuttosto complessa e sulla quale il Governo può fare delle proposte concrete da discutere in Parlamento.

La senatrice DONATI ritiene che, se accolto, lo schema di parere proposto dai relatori potrebbe fortemente migliorare lo schema di decreto legislativo in esame. Ritiene tuttavia che alcune ulteriori correzioni sareb-

bero indispensabili. Innanzi tutto si associa all'invito rivolto dal senatore Cicolani al senatore Pellegrino riguardo all'articolo 9, comma 7, in materia di normativa antimafia. Per quanto riguarda invece il comma 5 dello stesso articolo si dichiara soddisfatta della soppressione delle lettere *a)* e *d)* ma riterrebbe opportuno porre dei limiti anche alla lettera *b)*. Riguardo poi alle norme sull'appalto-concorso ribadisce le sue perplessità e sottolinea ancora una volta che la procedura di valutazione di impatto ambientale sarebbe più efficace sul progetto definitivo. Richiama infine la necessità di una soppressione del comma 4 dell'articolo 7. Per quanto riguarda infine la parte relativa alle competenze della Commissione ambiente, propone che al penultimo punto siano aggiunte le parole: «in senso restrittivo». (Il relatore, senatore SPECCHIA, si dichiara sin da ora favorevole a recepire la proposta della senatrice Donati).

Interviene quindi il senatore Paolo BRUTTI che sottolinea la necessità di migliorare il parere attraverso l'inserimento nel dispositivo delle considerazioni favorevoli al recepimento da parte del Governo dei rilievi effettuati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e autonomie locali. Dichiarata a sua volta di far propria la proposta del senatore Cicolani in relazione all'articolo 9, comma 7, e ribadisce quanto ricordato dalla senatrice Donati circa l'opportunità di porre dei limiti all'opera del contraente generale in relazione alle varianti.

Il relatore PELLEGRINO si dichiara favorevole a recepire la proposta di soppressione del comma 4 dell'articolo 7 e anche quella avanzata dal senatore Cicolani in merito alla normativa antimafia. Ritiene di non poter accogliere le questioni relative all'articolo 9, comma 5, lettera *b)* ferma restando la necessità di un'attenta vigilanza sull'operato del contraente generale; la parte riguardante le considerazioni sul parere della Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie locali è ampiamente riportata nella premessa.

Il senatore MANFREDI annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

La senatrice DONATI e il senatore Paolo BRUTTI annunciano invece il voto contrario dei rispettivi Gruppi in quanto, dato il contenuto delle condizioni poste nel parere, il dispositivo dello stesso non può ritenersi favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti, il parere con le osservazioni integrate da quanto scaturito dal dibattito, è approvato.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

105^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE**(1578) CIRAMI. – Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale**

(Esame e rinvio)

Il senatore FASSONE, contesta la validità della convocazione della seduta e conseguentemente del legittimo inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge in titolo poiché la convocazione è avvenuta senza rispettare i termini previsti dall'articolo 29, comma 4, del Regolamento, essendo il telegramma di convocazione a lui pervenuto meno di ventiquattro ore prima della data e dell'orario fissati.

Il senatore TIRELLI ricorda che nella scorsa legislatura la modalità di convocazione contestata dal senatore Fassone è stata, in via di fatto, comunemente utilizzata dalla Presidenza della 1^a Commissione.

Il senatore ZANCAN condivide le considerazioni testè svolte dal senatore Fassone.

Il senatore DALLA CHIESA sottolinea come il rispetto dei termini regolamentari appaia quanto mai opportuno nel momento in cui la Commissione si appresta ad esaminare un disegno di legge la cui finalità dichiarata è proprio quella di una correzione nel senso della legalità di alcune disposizioni procedurali vigenti.

Il relatore BOREA non ritiene invece convincenti le argomentazioni svolte dal senatore Fassone.

Il senatore Luigi BOBBIO, riepilogando lo svolgersi dei lavori di martedì 16 luglio e, segnatamente, la riunione dell'Ufficio di Presidenza tenuto nella medesima serata, non ritiene vi siano quegli elementi di irregolarità fatti presenti dal senatore Fassone.

Il senatore MARITATI considera che la lettera dell'articolo 29 del Regolamento sia assolutamente inequivoca e renda manifesta la fondatezza dei rilievi svolti dal senatore Fassone. Fa presente altresì che il Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo ritiene inaccettabile che l'esame di un provvedimento come quello in titolo avvenga con ritmi tali da rendere impossibile un'adeguata riflessione.

Il presidente Antonino CARUSO, riferendosi a quanto fatto presente dal senatore Tirelli, non ritiene che il comportamento della Presidenza della 1^a Commissione nella scorsa legislatura possa essere considerato come una pura e semplice prassi seguita in violazione del Regolamento, così come non avvenuta in violazione del Regolamento è la convocazione disposta nella giornata di ieri. Sottolinea infatti che il termine previsto dall'articolo citato dal senatore Fassone, secondo una incontestata consuetudine interpretativa, è stato sempre inteso, avuto riguardo alla presente sede referente, nel senso che la diramazione del telegramma debba avvenire nell'arco temporale del giorno prima di quello di seduta: in sostanza per la regolarità della convocazione ritenendosi sufficiente l'interposizione dell'intervallo notturno. Cita, in particolare, due precedenti di convocazione con procedura scritta che avalla l'interpretazione da lui enunciata.

Il senatore FASSONE prendendo nuovamente la parola formula un ulteriore richiamo al Regolamento, per la mancata osservanza dell'articolo 51, comma 3, in quanto il disegno di legge in titolo presenterebbe un oggetto identico o strettamente connesso a quello di un altro provvedimento già presentato alla Camera dei deputati, in particolare l'Atto Camera n. 1225, di iniziativa del deputato Anedda, invitando la Commissione a non procedere finché tale ipotesi non sia stata verificata.

Il senatore ZANCAN si associa al richiamo regolamentare effettuato dal senatore Fassone, esprimendo in particolare la convinzione che l'applicazione dell'articolo 51 del Regolamento, sia dovuta per evitare una diseconomia del procedimento legislativo.

Il senatore BUCCIERO nega che l'esame del disegno di legge in titolo debba arrestarsi sulla base del rilievo formulato dal senatore Fassone anche perché tale esito potrebbe conseguire unicamente alle eventuali intese fra i Presidenti dei due rami del Parlamento previste dal medesimo articolo 51, comma 3.

Anche il senatore ZICCONI è del parere che non vi sia luogo di censure ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del Regolamento poiché occorre-

rebbe sia verificare l'assunto da cui muove il senatore Fassone, sia, all'esito, constatare la sostanziale coincidenza o la stretta connessione del disegno di legge in titolo rispetto a quello menzionato dal senatore Fassone, dato sul quale la Commissione non ha elementi per decidere oggi.

Anche il senatore TIRELLI ritiene che l'interpretazione corretta dell'articolo 51 del Regolamento non possa avallare l'ipotesi di una immediata sospensione dell'esame.

Il senatore Massimo BRUTTI lamenta che il Regolamento sta acquisendo un valore che gli appare recessivo rispetto all'importanza prevalente assegnata ai precedenti e alla prassi e ritiene che occorrerebbe contrastare tale fenomeno.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che l'Atto Camera n. 1225, d'iniziativa del deputato Anedda e gli ulteriori disegni di legge ad esso connessi sono confluiti in un testo unificato elaborato dal relatore, onorevole Pittelli, e pubblicato in allegato alla seduta della II Commissione della Camera in data 10 luglio scorso: in tale testo non vi è cenno delle norme originariamente dedicate, rispettivamente, dai disegni di legge n. 1225, articolo 6, e n. 2693, articolo 4, alla rimessione del processo. Cita comunque il precedente costituito nella passata legislatura dall'Atto Camera n. 6910 e dall'Atto Senato n. 4594 in materia di nomi a dominio che, essendo stati presentati presso i due rami del Parlamento con identico testo proseguirono e conclusero il loro esame in ciascuna Camera, esame che si arrestò, poi, per la fine della legislatura.

Si passa, quindi, all'esame del disegno di legge in titolo.

Il relatore BOREA illustra l'articolo 1 che modifica l'articolo 45 del codice di procedura penale introducendo fra i casi che determinano la rimessione del processo ad altro giudice anche l'ipotesi del legittimo sospetto; l'articolo 2 modifica, a sua volta, l'articolo 47 del codice di rito, sostituendone il comma 1 nella prospettiva di una più compiuta disciplina degli effetti sospensivi della richiesta di rimessione del processo che nel solco della sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1996 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma in questione nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione.

Il relatore ricorda poi che il presente disegno di legge prende spunto da una recente ordinanza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione con la quale è stata sollevata la questione di legittimità dell'articolo 45 del codice di procedura penale in relazione all'articolo 76 della Costituzione e, più in particolare, per violazione del principio e criterio direttivo contenuto nell'articolo 2, comma 1, n. 17 della legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale. A questo proposito rammenta

che nell'abrogato codice di procedura penale la rimessione del procedimento di merito era possibile, secondo quanto stabiliva l'articolo 55, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto e la direttiva n. 15 della legge delega 3 aprile 1974, n. 108, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, disponeva, ripetendo, pressochè integralmente, il testo dell'articolo 55, che il Governo prevedesse la rimessione per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto. Nel progetto del 1978 il legislatore delegato, nell'articolo 52, riteneva di dare attuazione alla legge delega collegando la rimessione non al legittimo sospetto, ma a gravi situazioni locali idonee a turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, quando fossero pregiudicate la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo. La successiva legge 16 febbraio 1987, n. 81 «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» nella direttiva n. 17 contemplava, anch'essa, la rimessione del processo «per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto» e, nella relazione al progetto preliminare, la Commissione dava atto di avere «ampiamente dibattuto sulla disposizione in esame» e, in particolare, di avere «valutato l'opportunità di adottare la formulazione della direttiva n. 17 della legge-delega già suggerita dalla Commissione consultiva con riferimento all'articolo 52 del progetto del 1978 ed alla direttiva 15 della legge delega del 1974 per evitare il pericolo di possibili contrasti o dubbi interpretativi nei rapporti tra legge delega e normativa delegata» in una materia di alto rilievo politico e costituzionale. In esito alla discussione – proseguiva la relazione – si è tuttavia ritenuto di mantenere ferma la soluzione adottata nel progetto del 1978, soluzione che vuole ovviare agli inconvenienti segnalati in occasione dei lavori parlamentari relativi alla legge delega del 1974 e discendenti dall'adozione di formule generiche come quella dell'articolo 55 del vecchio codice di procedura penale. Dopo essersi soffermato sulle conclusioni raggiunte da dottrina e giurisprudenza in merito all'interpretazione del vigente articolo 45 del codice di rito, il relatore Borea sottolinea che la situazione interpretativa cui pervengono le affermazioni contenute nell'ordinanza delle sezioni unite sostanzia il pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, come il condizionamento che queste persone subiscono in quanto soggetti passivi di una vera e propria coartazione fisica o psichica che, incidendo sulla loro libertà morale, impone una determinata scelta, quella della parzialità o della non serenità, precludendone altre di segno contrario mentre il legittimo sospetto risiederebbe, invece, nel ragionevole dubbio che la gravità della situazione locale possa portare il giudice a non essere comunque imparziale o sereno e le parti a non essere comunque serene. In ogni caso – sottolinea il relatore – la modifica dell'articolo 111 della Costituzione afferma il principio indiscutibile che l'imparzialità e la terzietà del giudice deve essere garantita.

Avviandosi alla fine del suo intervento, il relatore Borea osserva poi che nell'ordinanza delle sezioni unite penali si fa specifico riferimento alle

circostanze di fatto che, secondo la difesa, renderebbero necessario disporre la rimessione del processo e che si sostanziano – tra l'altro – nel clima generale determinatosi nel distretto di Milano in conseguenza dell'azione svolta dalla procura della Repubblica, azione che si asserisce ispirata a fini di parte e strumentali con particolare riferimento anche alle iniziative assunte dal procuratore della Repubblica, Borrelli, fra le quali il relatore ricorda le dichiarazioni rese in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. In merito a queste il relatore Borea esprime un giudizio assolutamente negativo e ricorda di aver presentato un'interrogazione per chiedere al Governo tutti i chiarimenti necessari.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TIRELLI, dopo aver osservato che è spesso mancata da parte della magistratura quella funzione di tutela dei principi garantiti dalla Costituzione che le sarebbe propria istituzionalmente, prospetta la possibilità di modificare l'articolo 45 diversificando l'applicazione dell'istituto della rimessione a seconda della tipologia di reato, avuto riguardo a quelle situazioni delittuose maggiormente suscettibili di creare la pressione dell'opinione pubblica.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO la Commissione conviene, quindi, di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti al prossimo mercoledì, 24 luglio, alle ore 17.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

158^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro per l'economia e le finanze Baldassarri ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti relativi agli articoli successivi all'articolo 20 del testo proposto dalla Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta degli emendamenti, successivi all'articolo 20, al testo, proposto dalla Commissione di merito, per il disegno di legge, collegato alla legge finanziaria per il 2002, per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 37.300 e 55.300 (testo 2), analoghi o identici ad emendamenti sui quali la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e l'emendamento 37.900, che sembra violare il principio dell'annualità del bilancio. Occorre poi valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 32.304, 32.15, 32.801 e 43.600, mentre non rileva osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore sugli emendamenti 37.300, 55.300 (testo 2) e 37.900 e dichiara inoltre che non vi sono profili finanziari negativi per gli altri emendamenti segnalati.

Su proposta del RELATORE, la Commissione approva quindi il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti successivi all'articolo 20, esprime parere di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 37.300, 55.300 (testo 2) e 37.900, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte favorevole con osservazioni e in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Si riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge n. 1396, preso atto che:

– in relazione alla riforma dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 5, occorre considerare – accanto agli effetti finanziari considerati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge, che si concentra unicamente sull'elemento centrale della riforma (l'avvicinamento all'imposta sui consumi), al quale è riferibile una perdita di gettito – gli effetti di segno opposto ascrivibili ad ulteriori principi e criteri direttivi della delega (tra cui la razionalizzazione e la restrizione delle attuali aree di esenzione IVA), suscettibili di tradursi in un incremento del gettito;

– in relazione alla riforma dell'accisa, di cui all'articolo 7, il Governo ha ribadito che anche questa parte della riforma è assoggettata alla previsione di invarianza degli oneri, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, per cui deve intendersi che i decreti legislativi relativi alla riforma delle accise globalmente debbano essere realizzati ad invarianza di gettito;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 9:

– al comma 2 le parole «articoli da 3 a 8» siano sostituite dalle seguenti «articoli 4, 5, 6 e 7»;

– dopo il comma 2 sia inserito il seguente: «2-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei successivi commi 3 e 4»;

– il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale e quelle relative alla progressiva elimina-

zione dell'IRAP, che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8»;

– al comma 6, dopo la parola «compartecipazioni» siano inserite le seguenti: «da attuare nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica».

Il senatore CADDEO illustra, a sua volta, una proposta di parere, alternativa a quella presentata dal Presidente, sottoscritta anche dai senatori Morando, Pizzinato, Battaglia Giovanni, Michelini, Ripamonti, Giaretta e Marino, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato il disegno di legge n. 1396 di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, in ordine al profilo contenutistico e della copertura finanziaria, tenuto conto che:

– il meccanismo generale di copertura, relativamente alla parte del provvedimento che si riferisce alle deleghe la cui regolazione finanziaria è prevista con gli strumenti di sessione di bilancio, non è esaustiva al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto il provvedimento presenta oneri privi dei necessari elementi di flessibilità, così come si evince dalle indicazioni contenute al riguardo nel DPEF 2003-2006, e si palesa il riconoscimento di diritti soggettivi in capo ai soggetti interessati dal disegno di legge di delega;

– non può assumersi come forma di copertura, il meccanismo previsto all'articolo 9, comma 2, che richiama il dispositivo di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in quanto si contravviene al principio generale vigente nell'ordinamento relativo alla copertura *ex ante* delle leggi;

– per la parte del disegno di legge che si riferisce alle deleghe che non richiamano il meccanismo generale di rinvio alla legge finanziaria, si evidenziano oneri non adeguatamente quantificati e coperti, e in quanto tali non si ha rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

osservato che:

– il doppio binario di attuazione della riforma delineato nel provvedimento in esame, legge delega/decreti legislativi da un lato e legge finanziaria dall'altro, e le varie ipotesi di coordinamento dei relativi strumenti non garantisce, nell'insieme, una deliberazione consapevole da parte del Parlamento in merito agli effetti finanziari introdotti dall'innovazione normativa;

– il percorso procedimentale che porta a decisioni rilevanti per la finanza pubblica quale quelle in discussione, non è tale da assicurare la compatibilità delle norme con l'ammontare delle risorse finanziarie prefigurate;

esprime, sulla base delle osservazioni formulate, parere contrario sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tranne che sugli articoli 4, 5 e 6, sui quali il parere è di nulla osta».

Previa verifica del numero legale, posta quindi ai voti, viene approvata, a maggioranza, la proposta di parere illustrata dal Presidente, risultando conseguentemente preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo formulata dai senatori Caddeo ed altri.

L'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo viene quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le sedute della Commissione e della Sottocommissione per i pareri già convocate per oggi, giovedì 18 luglio, rispettivamente alle ore 16 e alle ore 17, sono anticipate alle ore 15 e 14,30.

La seduta termina alle ore 9,30.

159^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

indi del Vice Presidente
CURTO

Intervengono il vice ministro per l'economia e le finanze Baldassarri e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 di emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 5. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente AZZOLLINI, relatore del provvedimento, fa presente che si tratta degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 di emenda-

menti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 5 del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 2002 recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 3.0.2 e 4.77 che sembrano comportare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria: occorre valutare l'opportunità di una riformulazione, come criteri di delega, delle norme ivi riportate richiamando il meccanismo di copertura previsto per gli articoli 3 e 8, ovvero di eliminare le norme immediatamente dispositive. In merito all'emendamento 3.114 segnala che non sussistono le necessarie risorse sull'accantonamento del «Fondo speciale» ivi richiamato, mentre in merito all'emendamento 3.0.1, in relazione al parere reso sul testo, occorre valutare l'opportunità di ricondurne la copertura al meccanismo previsto per gli articoli 3 e 8. Occorre, infine, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.0.1, nonché acquisire indicazioni sulla congruità della copertura degli emendamenti 3.6, 3.23, 3.86, 3.101, 3.107, 3.127 e 3.139, rispetto agli oneri da essi recati, considerando che abrogano, tra l'altro, il meccanismo di copertura previsto dall'articolo 9. Sull'emendamento 4.75 occorre acquisire conferma della quantificazione, adeguando comunque la copertura dell'onere a regime. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti nel presupposto che proposte volte ad ampliare il contenuto delle deleghe previste agli articoli 3 ed 8 sono ricomprese nel meccanismo che rinvia, per l'attuazione delle stesse, alle leggi finanziarie, mentre quelle volte ad ampliare il contenuto delle deleghe contenute negli articoli da 4 a 7 non pregiudicano comunque l'invarianza degli oneri nella fase attuativa.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti 3.0.2 e 4.77 in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito all'emendamento 1.0.1 ritiene che la creazione di un apposito ruolo per il personale addetto alle Commissioni tributarie e al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria possa comportare, altresì, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato. In merito alle richieste di chiarimenti sulla congruità della copertura degli emendamenti 3.6, 3.23, 3.86, 3.101, 3.107, 3.127 e 3.139, prevedendo un aumento del gettito IRAP per alcune categorie di contribuenti, non esclude che possa essere assicurato l'equilibrio finanziario degli oneri ad essi connessi. Analoga valutazione ritiene che possa essere sostenuta in merito alla quantificazione dell'emendamento 4.75. Sui restanti emendamenti esprime avviso conforme al relatore.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, fa presente che, la Commissione potrebbe esprimere avviso contrario sugli emendamenti 1.0.1, 3.114, 3.0.2 e 4.77, limitatamente al secondo capoverso posto che sono ivi previste norme onerose immediatamente dispositive. Sugli emendamenti 3.0.1 e 4.75 l'avviso potrebbe essere favorevole introducendo opportune modifiche, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo aver esperito la verifica del prescritto numero legale, la Commissione esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.0.2, 4.77 (limitatamente al secondo capoverso), 3.114 e 1.0.1.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 3.0.1 e 4.75 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che il primo sia riformulato per ricondurne la copertura al meccanismo previsto per gli articoli 3 e 8, e che, nell'altro emendamento, la decorrenza della clausola di copertura sia disposta a decorrere dal 2003.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,45.

AFFARE ASSEGNATO

(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore CICCANTI, sottolinea come i processi di integrazione economica del Paese, legando l'andamento della nostra economia a quella degli altri paesi industrializzati, hanno prodotto l'effetto di un ridimensionamento della crescita, dopo un andamento espansivo, a causa di un ciclo basso di produzione e scambio e degli eventi dell'11 settembre.

Nel nostro Paese si è aggiunto un andamento tendenziale fuori linea della finanza pubblica, come attestato dai dati dell'ISTAT sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel 2001. Peraltro, il deficit sale al 2,2 per cento del PIL per effetto di discutibili decisioni dell'EUROSTAT e dell'espansione, per effetto di decisioni del passato, della spesa sanitaria.

Si rende, quindi, necessaria una politica di interventi di riforma strutturale, per cogliere anche gli andamenti crescenti dell'economia mondiale per il 2002: mercato del lavoro, fisco e previdenza sono i principali settori di intervento del Governo, come indicato nel Patto per l'Italia siglato con le parti sociali.

Si sofferma, quindi, sugli effetti attesi dalle singole aree di intervento, effetti che, oltre a favorire gli investimenti e a promuovere gli scambi internazionali, devono consentire di migliorare la competitività della produzione e provvedere al contenimento della spesa primaria.

Occorre, però, fare chiarezza sulle modalità di reperimento delle risorse necessarie a finanziare la manovra proposta dal Governo, che si cifra in 12,5 miliardi di euro circa, essendo prefigurata una politica di risparmio della spesa per il pubblico impiego, di riduzione degli oneri per beni e servizi, di ulteriori riduzioni della spesa sanitaria, di determinazione dei costi

di attuazione del titolo V della Costituzione, di riduzione della spesa in conto capitale e di riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico.

Ritiene pertanto che, se fossero forniti maggiori elementi informativi sulle questioni indicate, si darebbe più certezza a tutta la manovra, che, tuttavia, dichiara di condividere pienamente.

Il senatore RIPAMONTI fa presente che il Documento di programmazione economico-finanziaria non si presenta con una visione organica. L'affermazione secondo cui il quadro macroeconomico globale è stato condizionato da fattori esterni non è condivisibile perché tale situazione poteva essere ampiamente prevista, a fronte di una manovra fondata sull'illusione di una notevole fase di crescita.

Dovendo dare una valutazione del primo anno di attività dell'attuale Governo, ritiene che molte delle misure proposte e, ora ribadite, sono configurabili come misure «*una tantum*» e denotano una sorta di incapacità di attuare interventi strutturali.

Una politica economica fondata, da una parte da condoni e sanatorie, dall'altra dalla cartolarizzazione dei crediti, non può essere sostenuta se poi con quelle risorse si intendono avviare riforme permanenti.

L'obiettivo del 2,9 per cento di crescita del PIL nel 2003 appare pertanto irrealistico se esso è da raggiungere solo con una riduzione delle tasse, mancando una politica di sostegno dei settori produttivi più innovativi ed avanzati che dovrebbero, a loro volta, innescare i processi di sviluppo nel nostro Paese.

La stessa tenuta del livello dei consumi si è, per esempio, realizzata sui beni di importazione e ad alto contenuto tecnologico, in mancanza di una adeguata offerta interna.

La prevista riduzione dell'IRPEF non solo non si discosta, quantitativamente, da quanto già previsto dal precedente Governo Amato, ma, stante l'attuale livello dell'economia, salvo che non si decida di contenere la spesa sociale, la riduzione delle imposte non appare sostenibile.

In effetti, poiché nel Patto per l'Italia è previsto che la spesa sociale non si discosti dai livelli raggiunti nel 2001, ciò significa che ci dovrebbe essere, invece, una riduzione rispetto ai livelli del 2002, anno in cui, ricorda, sono intervenute e sono state contabilizzate misure di sostegno delle pensioni minime.

Inoltre, con il tasso di inflazione programmata fissato dal Governo, appare chiara l'intenzione di perseguire una politica di contenimento dei salari.

L'oratore rileva, poi, che gli obiettivi di indebitamento nel triennio non appaiono credibili, anche perché sono fatti derivare da una più ampia e flessibile interpretazione del Patto di stabilità, che non solo renderebbe applicabili gli stabilizzatori, ma lo farebbe, oltretutto, per due anni consecutivi: senza quell'interpretazione bisognerebbe recuperare ulteriori 20.000 miliardi (complessivamente pari allo 0,8 per cento del PIL), con una manovra correttiva.

Ribadisce che tali condizioni sono maturate non tanto a causa di fattori esogeni alla nostra economia, quanto per l'insuccesso delle misure fin qui adottate dal Governo e, in particolare, della cosiddetta «legge Tremonti-*bis*». Lo stesso rientro dei capitali dall'estero, che ha avuto effetti quantitativamente rilevanti, non è stato indirizzato allo sviluppo e al rilancio del nostro Paese.

Soffermandosi, poi, sulle politiche di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile, rileva che il Documento di programmazione economico-finanziaria dedica pochissimo spazio ai temi centrali dell'ambiente, usando espressioni, per altro, imprecise o del tutto sbagliate o lacunose (come nel caso dell'impiego del carbone, del rapporto tra difesa della natura e della biodiversità e sviluppo socioeconomico e dell'assenza di una fiscalità ambientale).

Rileva, da ultimo, che il confuso intreccio tra le società «Patrimonio S.p.A.» e «Infrastrutture S.p.A.» non solo rischia di compromettere la trasparenza del bilancio, ma non tiene neanche conto delle garanzie necessarie nell'impiego e nella valorizzazione del complesso dei beni culturali e demaniali di cui dispone il nostro Paese.

Conclude, prendendo atto con favore della mancata previsione di provvedimenti collegati alla prossima manovra di bilancio.

Il senatore IZZO, nel preannunciare un giudizio complessivamente favorevole sul Documento in esame, esprime, tuttavia, talune perplessità sull'assenza di elementi di maggior dettaglio rispetto a singoli aspetti delle politiche annunciate. Dopo aver auspicato che, almeno per la sessione di bilancio per il 2003, si possa prevedere una finanziaria snella, condivide la proposta di una riduzione delle imposte sia per le imprese (che crei le condizioni per una crescita del gettito per effetto di una maggiore crescita economica) sia per le famiglie (che però andrebbe resa più aderente alle differenti situazioni economiche presenti nelle varie aree del Paese). Apprezza inoltre le proposte di modifica dell'IRAP, anche se andrebbero migliorate le misure per favorire l'emersione del lavoro nero soprattutto nel Mezzogiorno.

Occorre – a suo avviso – adottare misure nel settore del lavoro attraverso la riforma del collocamento (che venga incontro alle particolari esigenze delle imprese del Sud, che è penalizzato, per questo aspetto, anche dalla nuova legge sull'immigrazione), l'innalzamento dell'età pensionistica (favorendo la permanenza nel mercato del lavoro delle persone anziane) e il potenziamento delle infrastrutture nel Mezzogiorno (quale fattore di sviluppo economico dell'intero Paese). Mentre, per quanto riguarda la spesa sociale e, in particolare, quella per la sanità, ritiene necessario razionalizzare gli interventi, ma non ridurre l'importo, per il sistema dei trasporti occorre, invece, favorire soprattutto i trasferimenti via mare di merci e persone, con un potenziamento della intermodalità.

Riferendosi, poi, alle misure economiche adottate per le imprese del Sud, giudica necessario creare delle condizioni di maggior equilibrio rispetto a quelle previste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del

2002, che fissa un tetto di spesa che non appare compatibile con un principio di equità tra aventi diritto e con la necessità di crescita dell'imprenditoria del Sud.

Conclude, esprimendo un giudizio di apprezzamento per la nuova configurazione che il Governo intende dare alla società «Sviluppo Italia», quale modello propulsivo di sviluppo dell'economia meridionale.

Il senatore MICHELINI, dopo aver sostenuto che il Governo deve fornire adeguate risposte alle valutazioni espresse dall'opposizione e, in particolare, dal senatore Morando, ricorda gli obiettivi che il Governo aveva fissato nel Documento di programmazione economico-finanziaria dello scorso anno, rispetto ai quali i valori indicati quest'anno (in termini di PIL, di pressione fiscale, di spese correnti e di indebitamento netto), mostrano non solo che quegli obiettivi non sono stati raggiunti, ma che sono stati, in alcuni casi, addirittura di segno opposto a quello previsto. Questi aspetti non vengono affrontati dal Governo, che non spiega perché si è arrivati a tale situazione, nonostante gli effetti attribuiti ad alcuni provvedimenti, come la legge Tremonti, la legge obiettivo, lo scudo fiscale, l'abolizione di imposte. Posto che non è corretto attribuire effetti negativi – che potevano essere previsti – all'andamento dell'economia mondiale, se i provvedimenti, cui il Governo annetteva fondamentale importanza, non consentono la realizzazione degli obiettivi prefissati, occorre che l'Esecutivo ne chiarisca i veri motivi, spiegando perché il Paese non ha risposto, con riscontri economici positivi, alle iniziative proposte.

La manovra che il Governo intende realizzare per il 2003 prevede che si recuperino 10,9 miliardi di euro ma non vengono fornite indicazioni esplicite sulle necessarie modalità di reperimento delle risorse. Se il Governo ritiene che tali risorse (cui vanno aggiunte quelle necessarie alle riduzioni delle entrate tributarie) possono derivare dal miglioramento dell'avanzo primario e dalla riduzione della spesa per interessi, evidentemente intende procedere ad una riduzione della spesa corrente. Se si considera, poi, che nel Patto per l'Italia, recentemente siglato con le parti sociali, oltre alla riduzione della pressione fiscale, si prevedono politiche espansive e non di razionalizzazione della spesa, appare preoccupante l'entità delle risorse che dovrebbe essere recuperata per fronteggiare l'intera manovra finanziaria.

Conclude, segnalando che le regioni lamentano come tutta la legislazione finora intervenuta non è affatto improntata al principio federalista indicato dal nuovo impianto costituzionale, dovendosi, invece, affermare chiaramente il principio secondo cui all'assegnazione di competenze debbono conseguentemente corrispondere adeguate risorse finanziarie.

Il senatore GIARETTA rileva che il contenuto del Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006 è la migliore conferma della ragionevolezza delle critiche avanzate dall'opposizione in occasione della discussione del precedente Documento di programmazione economico-finanziaria. L'irragionevole ambizione di raggiungere uno sviluppo

del 3,1 per cento (poi corretto ad un livello inferiore, ma sempre irragionevole dopo l'11 settembre) su cui si basava tutta l'architettura del Documento di programmazione economico-finanziaria si è sgretolata alla prova dei fatti, così come gli altri obiettivi in termini di riduzione del deficit, di inflazione, di riduzione della spesa corrente, di abbattimento della pressione fiscale. Obiettivi non raggiunti non solo per la negativa evoluzione della congiuntura internazionale, ma anche perché alla ambizione di obiettivi irrealistici e propagandistici ha fatto riscontro una imperizia nel predisporre le politiche adeguate. Sono state poste priorità e strumenti sbagliati. I provvedimenti dei cento giorni, tanto enfatizzati, hanno prodotto il nulla: l'emersione inesistente, la ricetta sbagliata della Tremonti-*bis*, che ha visto un calo degli investimenti, un piano delle opere pubbliche che per il momento è tutto ancora sulla carta.

Il Governo continua con la ormai ridicola polemica sul «buco» pregresso e viceversa stiamo passando dal «buco» inesistente a quello molto reale prodotto dal ministro Tremonti: basta considerare l'allarme che si è prodotto in Europa per le operazioni illusionistiche che si è cercato di impostare e la argomentata e puntuale presa di posizione della Corte dei Conti sulla incoerenza finanziaria del Documento di programmazione economico-finanziaria, a cui il Governo non ha dato alcuna risposta.

Politiche sbagliate per il passato, errori che si ripetono per il futuro. Ancora si ripropone un quadro macroeconomico che non ha riscontro con le previsioni più attendibili e che, comunque, richiederebbero politiche coerenti che mancano del tutto nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Nulla si prevede per accrescere la competitività del sistema economico, abbandonando in particolare, il sistema della piccola e media impresa alle conseguenze dell'apprezzamento dell'euro. La sicurezza dei cittadini viene rimessa in discussione, sia profilando interventi sulla sanità e sulle pensioni destinati a lasciare senza protezione ampie fasce di popolazione, sia dimostrando una incapacità di gestire l'ordine pubblico in modo efficace. Al contrario, una politica che crea un forte allarme sociale, un sentimento di insicurezza per i bilanci delle famiglie è il peggior viatico per orientare l'economia nel senso dello sviluppo e sostenere la domanda. Nulla si prevede sul tema cruciale per i conti pubblici, quello del rapporto tra finanza statale, regionale e locale: l'unica politica che si intravede nell'incapacità di impostare una strategia di largo respiro è quella della lesina nei confronti degli enti locali: lo Stato centrale scarica le proprie inefficienze sul sistema di autonomia, a dispetto della *devolution*.

Rileva poi che, il Governo ha presentato con ingiustificato sensazionalismo l'accordo con una parte del mondo sindacale, ma le stesse organizzazioni dei lavoratori firmatarie del patto hanno denunciato che nel Documento di programmazione economico-finanziaria c'è una traccia molto parziale ed incompleta degli impegni assunti dal Governo ed un quadro macroeconomico in nessun modo condivisibile, in particolare per l'inflazione e per i tassi di sviluppo. In conclusione, la maggioranza sta assumendo impegni che non sarà in grado di onorare.

Prende la parola il senatore FERRARA per osservare che, rispetto alla situazione riscontrabile fino alla passata legislatura, il processo di stabilità politica del Paese ha raggiunto un assetto stabile. È, finalmente, attribuibile la responsabilità politica delle scelte operate dal Governo. Su tale assunto si basava la filosofia del Documento di programmazione economico-finanziaria dello scorso anno, il cui elemento qualificante era dato dal passaggio dal «declino allo sviluppo», ed anche quello in esame, i cui elementi qualificanti sono la stabilità, le riforme, lo sviluppo e l'equità. Con l'avvio dell'attuale legislatura e con il contestuale passaggio a quella che si può definire una democrazia parlamentare maggioritaria, è emersa una differente impostazione della politica generale del Governo in base alla quale vengono individuati gli obiettivi politici della legislatura ascrivendone il corrispondente risultato ad una maggioranza di Governo. Individuati gli obiettivi, risulta necessario, quindi, conseguirli. Non ritiene, pertanto, condivisibili le accuse al Governo – avanzate dal senatore Giaretta – di aver disatteso le promesse elettorali e di aver sottoscritto «cambiali» che non si è in grado di onorare, rileva, al contrario, che l'economia italiana abbia registrato negli ultimi due anni un andamento superiore a quello riscontrabile nella media dei paesi europei. Mentre nell'anno 2000 la crescita registrata nei principali paesi industrializzati era pari al 3,6 per cento, con una crescita nazionale al 2,9 per cento, nel 2001 e nel 2002 l'aumento del prodotto interno lordo italiano è stato superiore rispetto a quello registrato nella media degli altri paesi più industrializzati. Risultato eccezionale, ottenuto attraverso le politiche attuate dal Governo, che non trova analoghi precedenti negli andamenti registrati negli ultimi decenni. Stupiscono, pertanto, le critiche di coloro che ritengono una crescita del PIL tendenziale al 2,7 per cento per l'anno 2003: a tal fine, osserva che sono sufficienti risorse pari a 5,5 miliardi di euro – secondo le previsioni indicate dal Governatore della Banca d'Italia durante le audizioni – per continuare e potenziare il processo di sviluppo del Paese. Né possono essere condivise le critiche di coloro che sostengono che gli interventi «dei primi 100 giorni» sarebbero state più efficaci se invece di intervenire dal lato dell'offerta, fossero state calibrate sul lato della domanda. Per confermare le attese del Paese occorre supportare i consumi, individuando, però, le misure allo scopo più efficienti ai fini del rilancio della crescita.

Chiede, infine, al rappresentante del Governo conferma che la prossima manovra di finanza pubblica individui adeguate risorse necessarie allo scopo. In tal caso, senza ricorrere esclusivamente ad un taglio della spesa del settore statale, l'obiettivo della ripresa economica sarà finalmente conseguito e il Paese potrà raggiungere un tasso di crescita assolutamente concorrenziale rispetto a quello dell'economia statunitense. Questo è l'obiettivo principale del Governo nell'interesse generale del Paese.

Il senatore CADDEO osserva che il Documento di programmazione economico-finanziaria eredita una situazione economica non particolarmente brillante e incorpora un'attesa di accelerazione dell'attività econo-

mica nel secondo semestre dell'anno, seriamente minacciata dal recente apprezzamento dell'euro e dall'andamento attuale dei corsi azionari. Dichiarata che la mancata crescita economica del nostro Paese è sostanzialmente la dimostrazione dell'incapacità gestionale del Governo che non è stato in grado di realizzare quel livello di espansione economica annunciata nel precedente Documento di programmazione economico-finanziaria ed allora approvata anche dal Governatore della Banca d'Italia. La ragione di tale fallimento è rintracciabile negli errori commessi nel passato quali, ad esempio, la legge Tremonti-*bis*. Auspica che tali errori non vengano riproposti in futuro, suggerendo, invece, di selezionare le misure economiche mutate dalla precedente maggioranza, quali, ad esempio, gli incentivi per le ristrutturazioni edilizie. Ritiene, altrettanto, fallimentari le politiche annunciate nel Documento di programmazione economico-finanziaria quali la riforma fiscale (che, a differenza delle scelte operate dal centro-sinistra nella passata legislatura, certamente non costituiranno un incentivo per lo sviluppo), la flessibilizzazione del lavoro (che comporta esclusivamente una forzatura nei rapporti tra Governo e sindacati, contribuendo ad innalzare il grado di conflittualità sociale ed ostacolando pertanto la crescita) e la politica delle infrastrutture. Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, chiede di conoscere le ragioni per le quali è stata esclusa la Sardegna dal piano di investimenti infrastrutturali ed invita la maggioranza a correggere tale grave omissione nella prescritta risoluzione parlamentare.

Infine, svolge alcune considerazioni sulla politica a favore del Mezzogiorno. Dopo aver ricordato gli andamenti positivi dell'economia meridionale negli ultimi anni (superiori rispetto alla media nazionale), osserva alcuni errori commessi nelle recenti scelte del Governo: l'introduzione di un *plafond* di risorse per il finanziamento del credito d'imposta per le imprese operanti nel Mezzogiorno, le scelte operate con la legge obiettivo e con la legge che ha istituito la società Infrastrutture S.p.A.. Ritiene che tali misure siano accomunate dall'intenzione di riprodurre il modello di intermediazione burocratica e politica che ha caratterizzato l'intervento statale nei decenni passati. Dopo gli sforzi fatti per superare tale impostazione, le scelte del Governo comportano un passo indietro pericoloso per lo sviluppo di tale area del Paese. Altrettanto insufficienti ritiene che siano state le misure per garantire la legalità e la modernizzazione della pubblica amministrazione nel Mezzogiorno. Il Documento di programmazione economico-finanziaria è, poi, carente di indicazioni in merito agli interventi per l'innovazione e la ricerca, alla riforma degli ammortizzatori sociali (che rappresenta il necessario contemperamento alle richieste di maggiore flessibilità del mercato del lavoro) ed alla liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici.

In relazione alle questioni di finanza pubblica, osserva che le scelte del Governo stanno portando verso una rapida perdita di credibilità del Paese, a livello europeo, compromettendo gli sforzi profusi negli anni scorsi e indebolendo la posizione dell'Italia nel dibattito europeo sul tema del debito. Non riscontra chiarezza nella ricostruzione quantitativa

della manovra che dovrebbe contenere, oltre all'obiettivo della riduzione di indebitamento netto, anche gli interventi per la riforma fiscale, per l'istruzione, per la contrattazione nel pubblico impiego e per la spesa sociale. A tal proposito chiede chiarimenti in merito agli accordi contenuti nel «Patto per l'Italia» al fine di comprendere se l'impegno con le parti sociali a non effettuare tagli a tale voce di spesa si debba intendere in termini assoluti o in rapporto al PIL. Risulta, infine, necessario approfondire il progetto federalista del Governo e le modalità con le quali si intende procedere ad una riduzione della spesa corrente, al netto degli interessi, per un importo pari a 4 punti percentuali di prodotto interno lordo nell'arco del prossimo quadriennio.

Il senatore TAROLLI osserva che il legame tra l'andamento economico del Paese e la presunta inefficacia dell'azione del Governo sia assolutamente impropria. Rispetto ad una congiuntura economica internazionale poco brillante ancor prima dell'11 settembre scorso, si sono aggiunti gli effetti dirompenti della caduta del tasso di attività dell'economia mondiale, a seguito dei noti eventi del settembre scorso, che hanno profondamente condizionato le scelte di politica economica del Governo. D'altro canto il livello di indebitamento netto che sarebbe stato conseguito, in assenza degli interventi adottati nei primi cento giorni della legislatura, avrebbe mostrato un andamento profondamente peggiore rispetto a quello attuale. Rispetto alle politiche economiche adottate dal centro-sinistra che hanno prodotto esclusivamente un effetto «inerziale», la politica dell'attuale Governo ha adottato scelte completamente alternative, propugnando un forte sostegno alla crescita dell'economia nel suo complesso anche in presenza di un quadro internazionale incerto. Tale elemento rappresenta il filo conduttore del precedente Documento di programmazione economico-finanziaria ripreso e rafforzato nel Documento in esame. In merito ai livelli di inflazione programmata indicati dal Governo, ancorché ritenga raggiungibile l'obiettivo fissato per l'anno 2003, ritiene, tuttavia, ambizioso quello fissato per l'anno 2002. Le prospettive positive dell'economia mondiale e di quella statunitense previste per il secondo semestre di quest'anno, consentono, tuttavia, di mantenere un certo ottimismo in merito alla possibilità di conseguire l'obiettivo di inflazione previsto per l'anno in corso. Rispetto alle critiche avanzate dai rappresentanti dell'opposizione in merito all'attuale preoccupante livello di conflittualità sociale, dichiara che la coesione sociale rappresenta un valore imprescindibile per la politica di cambiamento di un'economia globalizzata, quale quella nazionale. Tuttavia, non ritiene che lo strumento della concertazione, scelto dalla precedente maggioranza, abbia favorito lo sviluppo economico e, dunque, ritiene necessaria una politica alternativa quale quella perseguita dal Governo. Fermo restando l'obiettivo fondamentale della coesione sociale, non condivide le affermazioni in base alle quali le spese correnti non possono essere di fatto ridotte. Sarebbe sbagliato perpetuare un sistema di spesa, quale quello adottato dai precedenti Governi, che ha portato al declino l'economia l'italiana, bensì, ritiene assolutamente indifferibile un

cambiamento culturale che non difenda ad oltranza l'attuale *status quo* e che ripensi un sistema più efficace di intervento dello Stato sociale. La coesione sociale è un valore a cui non si può rinunciare, ma sussiste comunque il dovere della maggioranza di attuare politiche più efficaci e più decise.

Il Governo ha già dimostrato di attuare scelte vincenti in materia di fisco e di infrastrutture, resta l'impegno di fornire una analoga dimostrazione nel settore della sanità e delle pensioni.

Il senatore MARINO ritiene che l'attuale Documento di programmazione economico-finanziaria sia il riflesso di una «offensiva neoliberista», già preannunciata nella relazione di minoranza al Documento di programmazione economico-finanziaria per l'anno 2001-2004 svolta in «Assemblea» dal senatore Vegas. Una politica di riduzione della pressione fiscale (basata su due aliquote), il ricorso massiccio a contratti flessibili ed un arretramento dell'intervento dello Stato costituiscono gli elementi qualificanti di tale offensiva che, una volta attuata, comporterà un cambiamento profondo della fisionomia sociale del Paese, costruita faticosamente negli anni passati sui principi dettati dalla Costituzione. Inoltre, osserva che nel Documento di programmazione economico-finanziaria in esame non sono previsti interventi a favore della domanda che sarebbero realmente in grado di rilanciare la crescita in un contesto in cui le aspettative di profitto sono assai deludenti. Le politiche anticicliche finora attuate non hanno dato i risultati attesi, gli investimenti infrastrutturali in corso sono quelli attivati durante il Governo del centro-sinistra, i conti pubblici sono fuori controllo e viene stimata una inflazione programmata nettamente inferiore rispetto a quella reale che produrrà effetti negati sui salari, sugli stipendi e sulle pensioni. Non condivide le critiche sollevate dal relatore Grillotti in merito alle modalità di conseguimento del risanamento conseguito dal centro-sinistra, in quanto, tale risultato è stato comunque raggiunto senza tagli strutturali alla sanità, alla previdenza ed allo stato sociale. L'attuale Governo, al contrario, sta compromettendo gli sforzi fatti ed i risultati raggiunti danneggiando la credibilità del Paese in sede comunitaria con operazioni di finanza creativa.

In merito alla politica economica annunciata dal Governo, osserva che la riforma fiscale, basata su due aliquote e sull'obiettivo di redistribuzione delle risorse avvantaggerà i ceti abbienti e sarà realizzata solamente attraverso tagli strutturali alla spesa provocando, inoltre, ingenti disequilibri della finanza locale e regionale.

Sul tema del Mezzogiorno osserva che manca una strategia complessiva: le risorse finanziarie aggiuntive sono insufficienti (soprattutto se calcolate in termini pro-capite), il credito di imposta non viene più riconosciuto in termini automatici ma viene previsto un tetto di spesa, in campo sanitario si passa ad un sistema basato sulle «mutue» private, incapace, quindi, di garantire l'assistenza ai soggetti disagiati.

Più in generale, il Governo non fornisce indicazioni chiare e soddisfacenti in materia di istruzione, di previdenza, di assistenza (le risorse de-

stinate al potenziamento degli ammortizzatori sociali sono inadeguate rispetto agli impegni assunti con alcune organizzazioni sindacali e l'onere del reddito minimo di inserimento è scaricato sui bilanci degli enti locali). Non vengono, infine, fornite risposte adeguate a risolvere il conflitto istituzionale tra Governo centrale e governi locali e si perpetua la prassi di approvare provvedimenti privi delle adeguate coperture finanziarie. Non saranno certo misure demagogiche e populiste, quali condoni e sanatorie, a risolvere i problemi finanziari del Paese.

In conclusione, ritiene che le osservazioni svolte dal relatore e le indicazioni fornite nel Documento di programmazione economico-finanziaria non forniscano le risposte adeguate e necessarie per il Paese.

Il senatore CURTO fa presente che, in passato, il positivo andamento dell'economia ha favorito politiche di spesa, effettuate anche con ricorso al debito. Successivamente sono state operate manovre di contenimento della spesa su un *corpus* economico e finanziario che, oltre ai sacrifici del risanamento, ha sperimentato gli effetti di un andamento meno brillante dell'economia. Attualmente, i livelli di sacrifici già sopportati dai cittadini e la scarsità delle risorse economiche e finanziarie che caratterizza l'attuale contesto economico mondiale, non consentono politiche virtuose e visibili, analoghe a quelle adottate nei decenni scorsi.

Rispetto a tale contesto il Governo sta comunque attivando misure capaci di modificare strutturalmente l'economia domestica in un contesto internazionale e congiunturale finora non certo positivo. Fermi restando i meriti dimostrati dall'attuale Governo, ritiene necessari alcuni chiarimenti in merito alle questioni connesse, soprattutto al Mezzogiorno ed alle risorse in conto capitale, destinate a tale area del Paese. Suggerisce di non concentrare l'impiego di tali risorse in un numero limitato di grandi progetti, favorendone, invece, la diffusione. Rispetto allo scenario che nell'anno 2006 non sarà più possibile usufruire delle agevolazioni comunitarie, diventa urgente un sostegno al Mezzogiorno. In tal senso, la finanza di progetto consente di realizzare le opere necessarie a condizione che venga stimolato l'interesse privato. Chiede, pertanto, se il Governo ritiene che vi sia la possibilità di coinvolgere il settore privato nel progetto infrastrutturale per il Mezzogiorno, nonché chiarimenti rispetto alle misure che si intendono adottare per superare la situazione di razionamento del credito che caratterizza il meridione. Identifica nell'emergenza idrica una priorità assolutamente attuale, richiedendo indicazioni sul volume di risorse che possono essere stanziare per tale obiettivo. Ciò potrà consentire la qualificazione della spesa intesa come capacità di risolvere i problemi del settore agricolo.

Queste rappresentano le attuali sfide rispetto alle quali chiede di poter disporre di chiarimenti da parte del rappresentante di Governo.

Conclusosi il dibattito, prende la parola per la replica il relatore GRILLOTTI, il quale dichiara di non poter condividere affatto la tesi secondo cui il Governo non è stato in grado di perseguire gli obiettivi fissati

nel precedente Documento di programmazione economico-finanziaria per una intrinseca incapacità di realizzarli e non – come invece appare più che evidente – per l'influenza determinante di fattori esogeni imprevedibili, come gli eventi dell'11 settembre scorso, e per la pesante eredità della situazione dei conti pubblici.

In particolare, rileva come, proprio a causa del ciclo economico negativo, taluni importanti provvedimenti adottati dal Governo (la legge Tremonti-*bis*, il rientro dei capitali esteri ed il recupero del sommerso) esterneranno innegabili effetti positivi solo nel corso della seconda metà dell'anno in corso e del prossimo esercizio finanziario.

Dopo aver sottolineato che la via della coesione sociale va seguita senza i condizionamenti prodotti dalla concertazione, fa presente che il livello di inflazione programmata, fissato dal Governo in misura non distante dal valore tendenziale, non sembra tale da dover suscitare – come qualcuno ha voluto paventare – particolari tensioni sociali.

Passando a considerare quelli che possono essere gli interventi in cui si tradurrà la prossima manovra finanziaria del Governo, ritiene necessario non sottovalutare gli effetti che deriveranno dal proseguimento del processo di privatizzazioni in termini di minori costi per trasferimenti da parte dello Stato. Occorrerebbe, tuttavia, che il Governo, con riferimento alla spesa sociale, ribadisse ancor più chiaramente ciò che per taluni non sembra ancora sufficientemente chiaro e cioè che tale spesa non verrà affatto ridotta, ma che verrà operato su di essa un intervento di contenimento della crescita. Un importante passaggio per fare chiarezza sugli andamenti futuri della finanza pubblica è poi rappresentato dal problema del raccordo tra le competenze dei vari livelli di Governo, così come delineato dal nuovo titolo V della Costituzione. Conclusivamente, ritiene che – come sottolineato dal Governatore della Banca d'Italia nel corso dell'apposita audizione – un elemento decisivo per poter perseguire gli obiettivi programmatici fissati dal Governo è la puntuale realizzazione, a partire dal secondo semestre di quest'anno, del complesso di opere pubbliche programmate dall'Esecutivo.

Il vice ministro BALDASSARRI, dopo aver rivolto espressioni di ringraziamento a tutti gli oratori intervenuti nel dibattito, fa rilevare ai senatori dell'opposizione che hanno sottolineato la centralità di una politica sulle strategie energetiche e sul controllo ambientale, che questi temi, cui l'attuale Governo annette sicuramente importanza, non hanno trovato un fattivo riscontro nelle passate legislature. Avendo poi ricordato che il Documento di programmazione economico-finanziaria è un documento che, per definizione, si configura in termini programmatici, delineando un quadro di coerenza pluriennale, portato alla durata della legislatura dall'attuale Esecutivo per segnalare un'esigenza di stabilità politica, sottolinea che i dati riferiti ai prossimi esercizi finanziari sono quelli risultanti dall'attuale stato delle conoscenze, fermo restando che, in concreto, la manovra finanziaria si realizzerà con la prossima legge finanziaria.

Nel sottolineare gli elementi di coerenza dell'attuale Documento rispetto a quello presentato nello scorso esercizio, si sofferma sulle varie fasi e sui diversi interventi di politica economica che, negli ultimi dieci anni, hanno portato la finanza pubblica ad una situazione che rappresenta ancora un'eredità difficile da superare.

La stessa recente risoluzione dell'EUROSTAT, in merito alla contabilizzazione delle operazioni di cartolarizzazione, comportando una revisione al rialzo dell'indebitamento del 2001 al 2,2 per cento, ha confermato lo squilibrio tendenziale nei conti pubblici trasmesso dalla precedente legislatura. Tale revisione – di cui sottolinea il significato di convalida delle predette operazioni – si rifletterà però positivamente sul livello dell'indebitamento dell'anno in corso e del successivo. Ricorda, quindi, che la legge finanziaria per il 2002, dovendo tener conto delle risultanze pregresse dei conti pubblici, si è caratterizzata soprattutto come manovra di contenimento del deficit, lasciando pochi spazi per nuovi interventi (quali l'incremento delle pensioni minime, la rimodulazione delle detrazioni per i figli a carico e la realizzazione del progetto sicurezza) che hanno qualificato l'iniziativa del Governo. Successivamente, a seguito dei noti eventi dell'11 settembre, il Governo si è trovato a fronteggiare una situazione economica di straordinaria gravità, che ha ulteriormente mutato lo scenario delineato con il DPEF dello scorso anno. Con il Documento attualmente in esame vengono riproposti interventi di politica economica secondo la stessa logica indicata nel Documento dello scorso anno e con un obiettivo programmatico del 2,9 per cento del PIL sufficientemente prudenziale rispetto al quadro tendenziale che si va delineando e ampiamente condiviso dai maggiori indicatori internazionali. In sostanza, il DPEF delinea con chiarezza la politica economica del Governo nei dettagliati rapporti tra quadro programmatico e andamento tendenziale, secondo la logica di contenere il deficit pubblico nel rispetto del Patto di stabilità e di intervenire spostando le quantità. A tale riguardo, sottolinea come gli effetti dei due obiettivi non possano essere sommati, in quanto una cosa è la manovra di contenimento del deficit, altro è la manovra di spostamento delle risorse.

Richiamandosi, poi, ai recenti accordi raggiunti in sede comunitaria, fa presente che non vi è stata affatto una variazione del contenuto del Patto di stabilità, ma si è addivenuti ad una «interpretazione di saggezza» secondo il principio del «*close to balance*» (che consente di raggiungere una situazione vicino al pareggio per i conti pubblici nel 2003) e in base al meccanismo «*output gap*» (relativo alla determinazione degli stabilizzatori automatici).

Facendo riferimento agli interventi di coloro che nel dibattito hanno rilevato una presunta indeterminatezza circa le voci di spesa dalle quali il Governo dovrà recuperare risorse, ricorda che, a causa degli elementi di rigidità delle principali poste di bilancio e della ferma intenzione del Governo di aumentare la spesa per investimento e di governare l'incremento, senza riduzioni, del monte salari e delle prestazioni pensionistiche, mantenendone la crescita al di sotto del PIL nominale, occorre procedere essen-

zialmente ad una riduzione della spesa di beni e servizi, attraverso un incisivo programma di razionalizzazione, per la realizzazione del quale il Governo si avvale della CONSIP SpA.

Si sofferma, infine, sull'obiettivo del Governo di avviare la valorizzazione dei beni patrimoniali pubblici attraverso la costituzione della «Patrimonio dello Stato SpA» e di favorire il maggior coinvolgimento possibile di soggetti privati, attraverso la «Infrastrutture SpA», nella realizzazione e gestione di importanti opere infrastrutturali pubbliche e opere per lo sviluppo, affidando a questo strumento un effetto di leva finanziaria per perseguire logiche di economia di mercato in aree di investimento che, fino ad oggi, sono state tipiche attività di intervento pubblico.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha ringraziato il rappresentante del Governo, il relatore, e tutti gli oratori intervenuti nell'ampio e approfondito dibattito svoltosi sul Documento in esame, la Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Grillotti di riferire all'Assemblea nei termini da lui prospettati.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, venerdì 19 luglio 2002, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 20,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

106^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. – *Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione*

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte che riprenderà l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2, pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di ieri.

Il senatore TESSITORE illustra l'emendamento 2.41, tendente a sopprimere il riferimento alla formazione spirituale e morale e a prevedere che, alla lettera b) del comma 1, venga perseguito lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale e alla civiltà europea secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Con ciò non si intende passare da una concezione spiritualistica a un'altra materialistica o addirittura miscredente, ma si vuole che il giusto richiamo operato dal provvedimento a valori alti ed essenziali sia reso più concreto e pragmatico, nella convinzione che in una impostazione culturale e moderna la formazione spirituale e morale si realizzi vichianamente nel foro, calandosi cioè concretamente nella vita sociale.

Ricordando altresì la lezione di Giovanni Gentile sulla dimensione che dovrebbero acquisire in una società moderna i valori spirituali e morali, egli sollecita la maggioranza e il Governo a prendere in considerazione questo emendamento che solo apparentemente ha una portata minore. Si tratta viceversa di una proposta di modifica significativa tendente a caratterizzare il disegno di legge di riforma scolastica in direzione di una sua maggiore concretezza, oggettivando espressioni che potrebbero invece risultare eccessivamente generali, se non generiche, o che potrebbero accentuare l'impostazione pedagogica del sistema di istruzione, verso la quale egli dichiara di nutrire scarsa fiducia.

La senatrice SOLIANI fa presente che gli emendamenti sottoscritti dal Gruppo Margherita – DL – L'Ulivo tendono a riassetare il provvedimento in esame sia dal punto di vista concettuale che ordinamentale. In particolare l'emendamento 2.7 mira ad assicurare al Parlamento un ruolo di primo piano, prevedendo che il Governo sottoponga al voto delle Camere un programma di progressiva attuazione della riforma. Ci si prefigge, in altri termini, di garantire che il Parlamento possa effettivamente esercitare il proprio controllo sul rispetto da parte del Governo dei principi e criteri direttivi nell'esercizio di una delega attinente a una riforma di grande rilievo per la vita del Paese.

Peraltro, riguardo ai predetti principi e criteri, ella esprime la propria perplessità per il fatto che le lettere a) e b) dell'articolo in esame riproducano concetti già presenti nella legge n. 30 del 2000, vale a dire la promozione dell'apprendimento in tutto l'arco della vita e la formazione spirituale e morale, ma separando appunto in due diverse lettere ciò che nella legge vigente sui cicli scolastici è congiunto in un'unica disposizione. Sottolinea inoltre anche il ricorso ad espressioni verbali diverse, laddove l'apprendimento viene promosso, mentre la formazione spirituale e morale è favorita. Questa separazione e questa differenziazione lessicale potrebbero prefigurare un impegno diverso della scuola riguardo alle due finalità, presumibilmente assegnando la formazione spirituale e morale in capo a soggetti diversi. In proposito, ella afferma invece con forza che per il sistema scolastico non è preminente lavorare sull'apprendimento piuttosto che sulla formazione spirituale e morale.

Rileva altresì che il tema centrale dell'articolo 2 riguarda la previsione del diritto all'istruzione e alla formazione in luogo dell'obbligo scolastico introdotto dall'articolo 34 della Costituzione, disposizione che a suo avviso conserva pienamente la propria validità ai fini dell'apprendimento dei valori di cittadinanza e dell'affermazione di una pari opportunità di istruzione per tutti. In tal senso l'obbligo scolastico non deve essere inteso nel suo significato soggettivo, bensì va interpretato come obbligo del quale deve farsi carico la Repubblica.

Passando ad illustrare l'emendamento 2.138, la senatrice ribadisce la propria contrarietà a un ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia, che contrasterebbe con la grande e positiva tradizione italiana nel settore. Ricordando poi l'insegnamento del pedagogo Loris Malaguzzi, sottolinea

come, nel delineare un ordinamento scolastico, sia necessario rispettare i tempi di crescita dei bambini. Al tempo stesso, ritenere che l'ingresso anticipato configuri una maggiore libertà di scelta da parte delle famiglie costituisce solamente un equivoco ed inoltre l'anticipo su domanda dei fruitori del servizio comporterebbe costi attualmente non prevedibili.

Ella ritiene peraltro che non sia sufficiente modificare il testo nel senso proposto dall'emendamento, ma occorra anche superare una visione individualistica della società per arrivare a una concezione che, partendo dal valore dell'individuo, crei tuttavia un legame e una coesione sociale che esplichino i loro effetti anche nella formazione dei progetti scolastici.

Il giudizio critico sull'ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia trova inoltre le sue ragioni nelle pesanti ricadute organizzative che tale scelta determinerebbe sugli enti locali, oltre che nelle conseguenze che avrebbe sulla formazione degli insegnanti che dovrebbero affrontare non solo l'educazione di bambini di età minore, ma anche i problemi derivanti da una forte diversificazione dell'età dei bambini presenti in uno stesso gruppo scolastico.

Anche l'emendamento 2.166, tendente a sopprimere la previsione di un ingresso anticipato alla scuola primaria, si ispira all'esigenza di rispettare i tempi di crescita dei bambini; mentre l'emendamento 2.256 si propone di sostituire, alla lettera *l*) del comma 1, l'espressione «piani di studio» con l'altra: «curricoli». La proposta peraltro non attiene a una mera questione terminologica, in quanto i curricoli evocano il lavoro reale che si svolge nel mondo della scuola allo scopo di organizzare i saperi e sviluppare l'apprendimento. Viceversa, i piani di studio lasciano presagire una programmazione centralizzata e imposta dall'alto, che sarebbe deleteria per l'autonomia delle organizzazioni scolastiche anche nel caso si sostituisse il centralismo regionale a quello statale. In tal senso l'emendamento in oggetto è strettamente correlato al 2.261, con il quale i presentatori si propongono di sostituire la quota dei piani di studio riservata alle regioni, prevista dalla medesima lettera *l*) del comma 1, con una quota assegnata invece alle istituzioni scolastiche autonome.

Conclusivamente, la senatrice sottolinea come le proposte emendative del suo Gruppo traggano origine essenzialmente dal timore che la scuola, a seguito dell'approvazione della riforma, venga a perdere il suo senso più profondo a causa dello stravolgimento del suo impianto istituzionale, educativo e culturale.

Il senatore FAVARO dichiara di ritirare gli emendamenti 2.233 e 2.262, soffermandosi ad illustrare l'emendamento 2.85, il quale ha lo scopo di chiarire e rendere maggiormente preciso il testo dell'articolo 2, ovvero dell'articolo fondamentale del provvedimento, nel quale si ordinano i cicli scolastici e prende corpo la distinzione fra il canale dell'istruzione e quello dell'istruzione e formazione professionale, sulla quale si appuntano a un tempo le maggiori critiche di coloro che avversano il disegno di legge e le più ferme convinzioni della maggioranza che lo sostiene. È in questo passaggio infatti che si riconosce il valore, accanto alla cultura

teorica, di un apprendimento culturale pratico in grado di indirizzare i giovani verso il mondo del lavoro, ma anche – mediante la frequenza di un anno integrativo – verso l'università.

È fondamentale allora assicurare la pari dignità del cosiddetto secondo canale, la cui previsione non determina affatto un sistema scolastico classista. Al contrario, è proprio l'attuale impostazione della scuola a configurarsi in senso classista, dal momento che rende assai arduo il rientro nel percorso scolastico tradizionale per coloro che abbiano frequentato per un tempo i corsi di formazione professionale. Nel riconoscere poi che la barriera esistente fra i due canali è di natura culturale più che istituzionale, per cui occorreranno tempi lunghi per l'affermazione di una effettiva pari dignità, egli ritiene che nel frattempo il sistema di istruzione debba essere organizzato in modo tale da favorire una progressiva equiparazione di valore fra i due percorsi. A tal fine, le istituzioni interessate, inclusi il Ministero e le Commissioni parlamentari competenti, debbono svolgere il proprio ruolo con l'obiettivo di creare un sistema adeguatamente graduale che sia in grado di dare fiducia a coloro che debbono passare dal sistema di istruzione gestito dallo Stato a quello di istruzione e formazione professionale che fa capo alle regioni e che a sua volta trae origine dall'unificazione degli istituti di istruzione professionale già statali e di quelli di formazione professionale di competenza regionale sin dagli anni Settanta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

107^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola e per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1583) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MENARDI, illustra il provvedimento in esame che all'articolo 1 dispone l'anticipazione dell'entrata in vigore degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 legandola alla data di conversione del decreto-legge. Inoltre modifica l'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 inserendo l'obbligo dell'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione anche durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane durante l'arco dell'intera giornata. L'articolo 2 disciplina l'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida imponendo l'obbligo dell'utilizzazione del viva voce o degli auricolari purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie. Con l'articolo 3 si interviene sull'accertamento del tasso alcoolemico abbassato alla soglia di 0,5 grammi per litro ai fini della considerazione dello stato di ebbrezza e dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada. Infine, l'articolo 4, interamente sostituito dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità per gli organi di Polizia stradale di impiegare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento stabilite dal codice della strada.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PESSINA e la senatrice DONATI chiedono chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge in relazione all'utilizzazione delle luci durante le ore diurne.

Interviene quindi il senatore SCARABOSIO che sottolinea come la questione da ultimo richiamata sia piuttosto discutibile sia dal punto di vista della effettiva necessità sia dal punto di vista della chiarezza della norma. Sottolinea in particolare che esistono ormai sensori che in certe condizioni di luce determinano automaticamente l'accensione dei fari della macchina. La norma rischia di avere un impatto negativo soprattutto in relazione alle strade urbane e rischia di essere vantaggiosa solo per i produttori degli impianti elettrici.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore PEDRAZZINI che sottolinea come i veri beneficiari di tutta la manovra non potranno che essere i produttori di lampadine.

Il senatore FABRIS richiama anzitutto la necessità di riprendere, sul codice della strada, un lavoro interrotto lo scorso anno quando fu approvato, in tutta fretta, il decreto legislativo n. 9 del 2002 che anticipava soltanto una piccola parte della riforma già varata, con l'attribuzione di una delega al Governo, nella passata legislatura. Il lavoro invece si è interrotto e il Governo ha agito in modo frammentario e disordinato su singole norme e lanciando messaggi quanto mai contrastanti. Dato che il tasso di incidenti, anche mortali, sta enormemente crescendo, si rende pertanto necessario innanzitutto che la Commissione proceda speditamente verso la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza stradale affinché siano affermati dei principi chiari proprio in relazione a questo problema ed inoltre non appare ulteriormente rinviabile un'azione di maggiore coordinamento tra il Ministero delle infrastrutture e quello degli Interni dato che è poi la Polizia stradale che deve far concretamente applicare le norme contenute nel codice. Tale mancanza di coordinamento è stata vistosa proprio in occasione dell'emanazione del decreto-legge in esame laddove è stata la Polizia stradale a rinviare l'applicazione delle sanzioni per una totale mancanza di chiarezza delle norme, del necessario contatto tra i due Dicasteri e della indispensabile sensibilizzazione dei guidatori. La materia è complessa e in questo senso deve essere affrontata. Chiede poi di sapere quali siano le linee generali sulle quali il Governo intende muoversi anche perché fino a questo momento sono arrivati ai guidatori messaggi o confusi o dannosi. Non è casuale per esempio che il discutibilissimo messaggio sull'aumento della velocità a determinate condizioni sia passato nell'opinione pubblica come messaggio di aumento della velocità *tout court* sulle strade. Chiede pertanto con forza che il Governo faccia attenzione ai messaggi che invia alla collettività su una materia che peraltro si innesca in una situazione di indisciplina generalizzata. Chiede

infine di sapere quando sarà affrontata la riforma complessiva del codice che ormai non è più rinviabile.

Il senatore VERALDI, dichiarando di condividere pienamente le preoccupazioni espresse dal senatore Fabris e sottolineando a sua volta il modo disordinato e frettoloso con cui il Governo ha finora agito in questa materia annuncia la presentazione di emendamenti volti a migliorare il testo.

La Commissione fissa quindi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a martedì 23 luglio 2002 alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 9,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

99^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1562) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108

(1314) *PIZZINATO ed altri. – Norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero*

(1249) *MORO ed altri. – Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero*, fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale. Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, riferiti al testo del decreto legge n. 108.

Il senatore FABBRI illustra il seguente ordine del giorno:

0/1562/1/11

FABBRI

«Il Senato della Repubblica, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108,

premesso che:

il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, ha dato attuazione alla direttiva 98/24/CE sulla protezione e la salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, introducendo a carico delle imprese interessate numerosi adempimenti, tra i quali l'obbligo di adottare misure generali e misure specifiche di prevenzione e protezione; queste ultime solo qualora i risultati della valutazione dei rischi non dimostrino che vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure generali siano sufficienti a ridurre il rischio;

ai fini della determinazione dei valori limite e del rischio moderato, il decreto legislativo n. 25 del 2002 prevede l'adozione di specifici decreti interministeriali, sentite le parti sociali; il medesimo provvedimento, nelle more dell'adozione dei predetti decreti, prevede che i parametri per l'individuazione del rischio moderato possano essere definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, sentite le associazioni di prestatori di lavoro;

la mancata adozione dei citati decreti attuativi per la determinazione dei valori determinati come valori limite, del rischio moderato e, nella fase transitoria, dei parametri per l'individuazione del rischio moderato, rende difficoltosa l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, in particolare per le piccole imprese,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente tutti i provvedimenti necessari per individuare il rischio moderato e per la determinazione dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi ad agenti chimici».

Il senatore BATTAFARANO sottoscrive ed illustra i seguenti ordini del giorno:

0/1562/2/11

D'ANDREA, MONTAGNINO, COVIELLO, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO

«Il Senato della Repubblica, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108,

premessi che:

in favore dei lavoratori Valbasento e Interklm è stata disposta ai sensi dell'articolo 52, comma 46, della legge n. 448 del 2001 la proroga delle indennità di mobilità la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2002;

la proroga dell'ammortizzatore sociale è legata al processo di reindustrializzazione in atto attraverso gli strumenti della programmazione negoziata; in particolare in Valbasento con il bando regionale di 212 miliardi di vecchie lire in favore dell'insediamento di iniziative economiche mentre per i lavoratori Interklm mediante l'avvio del contratto d'area per i siti della legge n. 219 del 1981;

con accordo tra regione Basilicata e parti sociali vi è l'impegno di reintrodurre questi lavoratori nelle nuove iniziative che si stanno insediando;

si tratta di un processo lungo non privo di difficoltà e la scadenza della indennità prevista tra sei mesi rappresenta un tempo non sufficiente a mettere in atto il percorso intrapreso per il loro reinserimento al lavoro;

complessivamente la platea interessata dalla proroga è di 600 unità circa e per una regione come la Basilicata, rappresentano un numero molto significativo;

nel corso del 2000 la regione Basilicata tramite l'Ente lavoro Basilicata (ELBA), ha proceduto ad uno *screening* anagrafico e contributivo dei lavoratori beneficiari della proroga;

molte unità soprattutto per quanto concerne la platea dei lavoratori Valbasento ex Enichem, ma anche per quanto riguarda l'Interklm, hanno una età anagrafica e contributiva relativamente alta e oramai prossima alla pensione con inevitabili e oggettive difficoltà per una eventuale loro ricollocazione nel mondo produttivo,

impegna il Governo:

in vista della prossima legge finanziaria ad attivare con la regione Basilicata e le organizzazioni sindacali un confronto finalizzato alla determinazione di un percorso che possa accompagnare al pensionamento le unità in mobilità che hanno una età anagrafica e contributiva non distante dai requisiti richiesti e a determinare la proroga di ulteriori 12 mesi in favore dei lavoratori rimanenti nella platea in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e del completamento dei processi di reindustrializzazione in atto».

0/1562/4/11

MONTAGNINO, BATTAFARANO

«Il Senato della Repubblica, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108, in relazione alla grave crisi che ha colpito l'azienda Cucirini Ascoli Satriano (Foggia) sin dal novembre 1998 e quindi alla cessazione dell'attività a fine novembre 1999 con la collocazione in mobilità di tutto il personale pari a 137 unità lavorative,

premessi che:

la scadenza della Mobilità è articolata come segue:

- 1) 16 lavoratori per i quali la Mobilità è scaduta il 9.11.2001
- 2) 106 lavoratori per i quali la Mobilità scadrà il 9.11.2002
- 3) 15 lavoratori per i quali la Mobilità scadrà marzo 2003;

accertato che:

nell'area Ascoli Satriano, Candela, S. Agata di Puglia (Foggia) vige il Patto territoriale con buone possibilità di riassorbire anche lavoratori dell'azienda predetta,

impegna il Governo:

a concedere una proroga della Mobilità per ulteriori 12 mesi per tutti i lavoratori interessati cui al 1°, 2° e 3° punto di cui sopra».

Il senatore BATTAFARANO illustra infine il seguente ordine del giorno:

0/1562/5/11

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, MUZIO

«Il Senato della Repubblica, esaminato il disegno di legge n. 1562, di conversione del decreto-legge n. 108,

considerata la situazione degli oltre 1600 ex lavoratori socialmente utili impiegati dall'ottobre 1998 presso il Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio – Uffici del territorio (dal 1° gennaio 2002, presso l'Agenzia del territorio) nell'ambito del Progetto catasto urbano, poi denominato Progetto catasto, finalizzato al recupero dell'arretrato catastale;

considerato che i predetti lavoratori sono attualmente impegnati con un rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di un anno e rinnovabile, in mansioni finalizzate alla costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari;

considerato che l'articolo 9 della legge finanziaria 2002 ha prorogato fino al 31 dicembre 2002 i predetti contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 78 della legge finanziaria 2001;

considerata l'elevata professionalità acquisita dai lavoratori impegnati da quattro anni in un'attività che ha contribuito in modo sostanziale e determinante a recuperare l'annoso arretrato catastale, contribuendo quindi ad un notevole recupero di gettito fiscale,

impegna il Governo:

a individuare, eventualmente già nella legge finanziaria per il 2003, una soluzione volta a stabilizzare la situazione contrattuale degli ex lavoratori socialmente utili impegnati nei progetti di aggiornamento dei catasti assicurando la copertura dei posti vacanti presso gli enti locali ai quali saranno trasferite le funzioni catastali già attribuite all'Agenzia

del territorio (ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998) sia attraverso la stipulazione di contratti a tempo indeterminato con i lavoratori suindicati, sia mediante il ricorso all'effettuazione di concorsi regionali, ferma restando l'opportunità di agevolare il collocamento a riposo anticipato per i lavoratori che presentino idonei requisiti anagrafici, al fine di offrire ulteriori possibilità occupazionali ai giovani disoccupati e agli stessi lavoratori socialmente utili».

Essendo terminata l'illustrazione degli ordini del giorno di carattere generale, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 del decreto legge n. 108.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 1.21, che indica una nuova copertura finanziaria per fare fronte agli oneri derivanti dalla soppressione del secondo periodo del comma 1, che decurta in modo ingiustificato del 20 per cento la misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga concesso. L'emendamento 1.1 prospetta, con una diversa formulazione, una finalità analoga a quella indicata con l'emendamento 1.21. L'emendamento 1.4 sancisce il riconoscimento del diritto alla proroga del trattamento di mobilità anche per i lavoratori che hanno avuto un passaggio non diretto da una azienda ad un'altra.

Il senatore Battafarano si sofferma quindi sull'emendamento 1.5, che estende ai lavoratori dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione degli interventi di mobilità, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge in titolo. Con l'emendamento 1.3 viene prevista la possibilità, per i lavoratori dipendenti dalle aziende indicate al predetto comma 1, di essere collocati in mobilità, a prescindere dall'età anagrafica, per il conseguimento di un'anzianità contributiva di quaranta anni, ai fini della maturazione del requisito relativo all'accesso ai trattamenti di quiescenza. L'emendamento 1.22 ripropone, con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 1, la stessa modifica prospettata con l'emendamento 1.21 e la relativa copertura finanziaria. L'emendamento 1.2 intende ridurre gli oneri a carico delle aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

L'emendamento 1.0.1 propone il ricorso alla cassa integrazione per i dipendenti dalle aziende di cui all'articolo 1, comma 1, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi, con un corrispettivo ampliamento della platea dei beneficiari.

Dati per illustrati gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, il senatore Battafarano ricorda che gli emendamenti 1-bis.0.1 e 1-bis.0.2, ai quali appone la sua firma, ripropongono il contenuto dell'ordine del giorno 0/1562/2/11. Fa quindi proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.6

Il senatore Tommaso SODANO illustra gli emendamenti 1.9 e 1.10 entrambi volti a sopprimere la disposizione che prevede, al comma 1 dell'articolo 1, la riduzione del 20 per cento della misura dell'indennità di

mobilità relativa al periodo di proroga concesso. Alle stesse finalità rispondono anche gli emendamenti 1.11 e 1.12, riferiti al comma 2 dell'articolo 1. Con l'emendamento 1.13 si intende invece far venir meno l'obbligo, per i lavoratori interessati alla proroga dell'indennità di mobilità, di partecipare alle attività formative, a pena della decadenza dai benefici. Anche l'emendamento 1.16 persegue la stessa finalità. Si tratta infatti di misure punitive che appaiono del tutto ingiustificate. L'emendamento 1.14 intende incentivare adeguatamente la partecipazione di lavoratori collocati in mobilità a progetti per lavori socialmente utili o di pubblica utilità; l'emendamento 1.15 persegue finalità analoghe a quelle indicate per gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12. L'emendamento 1.17 intende affermare l'esigenza che le intese tra le parti sociali vengano stipulate da organizzazioni sindacali effettivamente rappresentative.

Dato per illustrato l'emendamento 1.18, il senatore Tommaso Sodano si sofferma sugli emendamenti 1.19 e 1.20, entrambi volti ad inserire nel decreto legge in conversione misure di sostegno all'occupazione per i lavoratori del trasporto aereo.

La senatrice DATO illustra l'emendamento 1.7, che proroga per un massimo di ventiquattro mesi il trattamento di mobilità per i lavoratori già dipendenti da aziende operanti nel settore delle installazioni di reti telefoniche ed elettriche in appalto, ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260 del 1999 e nei territori delle regioni Abruzzo e Molise. Tale proroga si rende necessaria per la crisi occupazionale del settore, la cui situazione presenta profili di particolare criticità soprattutto nel Mezzogiorno.

Il senatore TUNIS illustra l'emendamento 1.8, recante la proroga dell'indennità di mobilità per un periodo massimo di un anno ai lavoratori per i quali il predetto trattamento sia scaduto ovvero sia in scadenza nel corso dell'anno. La disposizione, ove accolta, potrebbe alleviare la grave crisi occupazionale della Cartiera di Arbatax dove anni di promesse non mantenute hanno reso la situazione ormai insostenibile. Si rende quindi necessario un segno tangibile di attenzione da parte del Governo nei confronti di lavoratori la cui condizione occupazionale è particolarmente precaria.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2-bis.

Il senatore Tommaso SODANO illustra quindi l'emendamento 2-bis.1, soppressivo del comma 2 dell'articolo 2-bis.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore Tommaso SODANO ritira l'emendamento 3.3 e sottoscrive l'emendamento 3.7.

Il relatore VANZO illustra il seguente ordine del giorno, sottolineando che un testo di analogo tenore è già stato approvato dalla Camera dei deputati:

0/1562/3/11

IL RELATORE

«Il Senato della Repubblica, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza,

preso atto

dell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, che impegna il Governo a reperire le risorse finanziarie necessarie affinché sia garantito fino al 31 dicembre 2007 il diritto alla pensione per i cittadini italiani rientrati dalla Svizzera,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento entro un anno sulla reale copertura finanziaria necessaria all'adempimento dell'impegno assunto dal Governo».

Il relatore illustra quindi l'emendamento 3.1, osservando che occorre prestare la dovuta attenzione alla situazione dei lavoratori italiani in Svizzera che, a seguito dell'entrata in vigore della convenzione fra l'Unione Europea e la Confederazione elvetica, rischiano di non potersi avvalere della totalizzazione dei contributi. La possibilità offerta in tal senso dal decreto legge in conversione è limitata al 31 dicembre 2003, mentre sarebbe opportuno estendere tale termine fino al 2007, come previsto dai disegni di legge n. 1249 e n. 1314.

L'emendamento 3.2, poi, esplicita l'inclusione dei lavoratori italiani frontalieri nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 108.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 3.7, simile, per le finalità, all'emendamento 3.1, e integrato da una idonea copertura finanziaria. Sottolinea quindi la necessità di far fronte alle attuali difficoltà dei lavoratori italiani in Svizzera portando fino al 31 dicembre 2007 la possibilità di avvalersi della totalizzazione dei contributi. Anche i successivi emendamenti 3.8, 3.4, 3.6 e 3.5 si ispirano all'esigenza di precisare l'entità degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, integrato con la predetta modifica del termine di cui al comma 1, al 31 dicembre 2007, precisando ed ampliando, al tempo stesso, la platea dei beneficiari di tale disposizione, in modo tale che siano inclusi non soltanto i disoccupati ma anche coloro che hanno cessato l'attività lavorativa.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(229) MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto

(230) MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(330) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto

(349) BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto

(540) CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto

(590) BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto

(760) FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(977) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbesto-correlate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti

(1240) RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto

(1253) GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 17 aprile scorso.

Il relatore FABBRI illustra uno schema di testo unificato, elaborato dal Comitato ristretto, che si presenta come proposta aperta a modifiche ed integrazioni. Lo schema si propone di tradurre in un articolato i punti che il Comitato ristretto aveva individuato all'inizio dei suoi lavori, e che sono stati al centro delle audizioni svolte con il comitato tecnico istituito presso il Ministero del lavoro, con le organizzazioni sindacali e con la Confindustria. Su tali punti, peraltro, si è potuto constatare la sussistenza di un ampio consenso.

Un primo elemento riguarda il superamento dell'attuale sistema risarcitorio *ex ante* a favore di un sistema normativo che preveda il risarcimento dei soggetti che hanno contratto le patologie derivanti dall'esposizione all'amianto e dei superstiti.

Tale obiettivo viene conseguito in primo luogo con l'articolo 1, che, al comma 3, prevede che le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge n.

257 del 1992, debbano essere presentate nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.

Il successivo comma 4 dell'articolo 1 devolve alle direzioni regionali dell'INAIL i compiti di accertamento e certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale. Al comma 5 si prevede l'istituzione, presso la Direzione generale dell'INAIL, del Comitato nazionale per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto, con il compito di esaminare i ricorsi nel caso di mancato accoglimento in sede regionale.

Si è anche ritenuto opportuno – al comma 6 dell'articolo 1 – conservare in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad emanare atti di indirizzo, per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano trattamenti uniformi a livello nazionale nei confronti di situazioni analoghe e per i settori indicati al comma 1 dell'articolo 1.

Al fine di individuare con chiarezza i requisiti relativi all'esposizione all'amianto che costituiscono il presupposto per l'erogazione del beneficio previdenziale previsto dalla legislazione vigente – restando immutato il limite temporale di dieci anni – l'articolo 3 provvede, al comma 1, ad elencare in modo tassativo le attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, ferma restando la possibilità, per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di individuare con proprio decreto altre lavorazioni comportanti la medesima esposizione, integrative di quelle di cui al comma 1.

Un secondo punto che concretizza l'istanza di passaggio da un sistema risarcitorio del rischio ad un sistema di copertura assicurativa del danno, riguarda l'erogazione di una rendita aggiuntiva per i soggetti che hanno contratto le patologie derivanti dall'esposizione all'amianto e per i superstiti. A tal fine, l'articolo 5 prevede l'istituzione, presso l'INAIL, di un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, che interviene a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti. Ai sensi del comma 2, il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore; ai sensi del comma 4, il finanziamento del Fondo è a carico per tre quarti delle imprese e per un quarto del bilancio dello Stato. La quota a carico delle imprese deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi.

Il comitato amministratore del Fondo, la misura, le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché la misura e le modalità del finanziamento di cui al comma 4, sono definite entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Al comma 1 dell'articolo 1, viene poi attuato un importante intervento perequativo, con il superamento dell'attuale esclusione dei benefici previdenziali previsti dal citato articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, per i lavoratori che, pur esposti all'amianto, non possono attualmente godere dei benefici medesimi in quanto non assicurati presso l'INAIL. Lo stesso articolo 1, con la dovuta attenzione agli equilibri finanziari degli enti previdenziali, stabilisce che il beneficio non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità. Il comma 2 dell'articolo 1, poi, dispone che l'anzianità complessiva utile a fini pensionistici non possa comunque risultare superiore a quarant'anni.

L'articolo 6, recante la disciplina transitoria, assicura la salvaguardia dei diritti acquisiti, nonché il mantenimento dell'attuale disciplina per tutti coloro che sono già in pensione o che hanno ottenuto il riconoscimento del periodo di esposizione previsto dalla legge.

Altri punti importanti del provvedimento – prosegue il relatore – riguardano la disciplina del potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia delle regioni nella predisposizione dei piani di bonifica, di cui all'articolo 2, e la sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 4, che stabilisce per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto, forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce. In caso di manifestazione di grave malattia asbesto – correlata, viene assicurata la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'INAIL.

Sulla copertura finanziaria sono invece necessari alcuni approfondimenti. Pertanto, il relatore, concludendo la sua esposizione, si riserva di riformulare l'articolo 7 con un apposito emendamento, che conterrà l'indicazione degli stanziamenti necessari per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni fin qui illustrate.

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dal relatore Fabbri e dal Comitato ristretto da lui coordinato, propone di fissare il termine per gli emendamenti a mercoledì 18 settembre, alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1562**al testo del decreto-legge n. 108****Art. 1.****1.21**

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente,

*all'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le cifre: «26.702.108» con: «26.778.108»; «28.072.753» con: «28.148.753»; «28.318.071» con: «28.394.071»; «28.743.463» con: «28.819.463»; «25.205.088» con: «25.281.088»; «15.053.560» con: «15.129.560»:**al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le cifre: «26.045.385» con: «26.121.385»; «28.065.432» con: «28.141.432»; «28.318.071» con: «28.394.071» «28.743.463» con: «28.819.463»; «25.205.088» con: «25.281.088»; «15.053.560» con: «15.129.560».***1.9**

SODANO Tommaso

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.***1.10**

SODANO Tommaso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «rispetto alla misura» fino alla fine del periodo.

1.1

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

Al comma 1, sostituire le parole: «rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione» con le seguenti: «rispetto alla misura dell'indennità di mobilità prevista per i primi 12 mesi».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «81.523.402 per l'anno 2002, ad euro 44.192.112 per l'anno 2003, ad euro 36.159.167 per l'anno 2004» con le seguenti: «82.746.402 per l'anno 2002, ad euro 44.415.112 per l'anno 2003, ad euro 37.382.167 per l'anno 2004»;

e, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) quanto ad euro 1.223.000 per l'anno 2002, ad euro 1.223.000 per l'anno 2003, ad euro 1.223.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al fine del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni».

1.4

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

Al comma 1, sostituire le parole: «con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività» con le seguenti: «con passaggio diretto o anche con interruzione, purchè non superiore ad un periodo di 180 giorni, presso imprese dello stesso settore di attività. Nel caso di collocamento in mobilità l'interruzione non deve essere superiore al periodo di iscrizione nelle liste di mobilità».

1.5

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... Le disposizioni di cui al comma 1 si intendono estese, alle medesime condizioni e con le medesime modalità, ai lavoratori dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione degli interventi della mobilità».

1.3

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1... I lavoratori dipendenti da aziende di cui al comma 1 sono collocabili in mobilità, a prescindere dall'età anagrafica, per un periodo massimo di 7 anni, utili per il raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva ai fini del conseguimento del diritto alla pensione».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1... All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1-ter, valutato in euro 5.000.000 in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al fine del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni».

1.22

BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le cifre:
«28.072.753» con: «28.087.753»; «28.318.071» con: «28.333.071»;
«28.743.463» con: «28.758.463»; «25.205.088» con: «25.520.088»;
«15.053.560» con: «15.068.560»,

al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le cifre: «28.065.432»
con: «28.080.432»; «28.318.071» con: «28.333.071»; «28.743.463»
con: «28.758.463»; «25.205.088» con: «25.220.088», «15.053.560»
con: «15.068.560».

1.11

SODANO Tommaso

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.12

SODANO Tommaso

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «rispetto alla misura» fino alla fine del periodo.

1.7

DATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.-... Per i lavoratori già dipendenti da aziende operanti nel settore delle installazioni di reti telefoniche ed elettriche in appalto, ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del Reg. CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e nei territori delle regioni di Abruzzo e Molise, che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, iscritti nelle liste di mobilità (ai sensi della legge n. 223 del 1991), con scadenza nel periodo dal 1° novembre 2001 al 31 novembre 2002, detta indennità è prorogata per un massimo di 24 mesi e nel limite di 50 unità e comunque non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità. La misura dell'indennità di mobilità, relativa al periodo di proroga, è ridotta del 20 per cento rispetto alla misura del primo anno di fruizione».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1-bis, valutato in euro 22.000.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

Al comma 3, sostituire le parole: «per un periodo di sei mesi» con le seguenti: «per un periodo di due mesi».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) quanto ad euro 250.000 per l'anno 2002, ad euro 850.000 per l'anno 2003, ad euro 950.000 per l'anno 2004, ad euro 325.000 per l'anno 2005 e ad euro 3.500 per l'anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3;

a-bis) quanto ad euro 253.182 per l'anno 2002, ad euro 869.481 per l'anno 2003, ad euro 974.471 per l'anno 2004, ad euro 341.723 per l'anno 2005 e ad euro 3.831 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni».

1.13

SODANO Tommaso

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.14

SODANO Tommaso

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai lavoratori di cui sopra che, durante la predetta proroga, risultassero impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, va corrisposta una retribuzione corrispondente a quella della mansione svolta e comunque non inferiore a quella goduta al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Le differenze fra l'entità dell'indennità di mobilità e la predetta retribuzione è a carico degli enti presso cui i lavoratori sono impiegati».

1.15

SODANO Tommaso

Al comma 5, sopprimere le parole: «ottanta per cento dell'».

1.16

SODANO Tommaso

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.17

SODANO Tommaso

Al comma 7, dopo le parole: «attraverso la stipula», inserire le seguenti: «sulla base di un'intesa con le organizzazioni sindacali effettivamente rappresentative dei lavoratori interessati e conseguentemente».

1.18

SODANO Tommaso

Al comma 8-bis, sopprimere le parole: «e per un massimo di ventidue unità».

1.6

MONTAGNINO

Dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:

«8.-... I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle Aziende Private del Gas di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1084 e successive modifiche, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in virtù degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionisti-

che del Fondo stesso hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria nell'assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente al versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e comunque senza oneri aggiuntivi per lo Stato».

1.19

SODANO Tommaso

Dopo il comma 8-ter aggiungere i seguenti commi:

«8-... Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

8-... All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-*quinqües* si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro».

1.20

SODANO Tommaso

Dopo il comma 8-ter aggiungere i seguenti commi:

«8-... Ai fini di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità del rapporto di lavoro del personale del precedente gestore, è riconfermato per altri trenta mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.

8-... All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-*quinqües* si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro».

1.8

NIEDDU, TUNIS, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA

Dopo il comma 8-ter, aggiungere i seguenti:

«8-... In deroga alla normativa vigente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può concedere la proroga dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per un periodo massimo di 12 mesi, ai lavoratori per i quali il medesimo trattamento è scaduto ovvero sarà in scadenza nel corso dell'anno 2002 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2002, limitatamente ai lavoratori già licenziati da aziende in cui ha già trovato applicazione l'articolo 4 del decreto interministeriale 6 giugno 2001 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura del suddetto trattamento è ridotta del 20 per cento.

8-... Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-*quater*, stabiliti in misura pari a 1.264.286 euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.».

1.0.1

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.**

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende di cui all'articolo 1, comma 1, licenziati o sospesi dal lavoro, a zero ore o con orario ridotto, rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, nonché ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 11 del decreto 6 giugno 2001 del Ministero del lavoro, in aggiunta a quanto previsto dalla vigente normativa, è corrisposta un'ulteriore indennità da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo massimo di 24 mesi, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinario, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, e la relativa contribuzione figurativa».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1-bis, valutato in euro 5.000.000 in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al fine del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni».

1.0.2

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. ...

1. I lavoratori già dipendenti della Standa s.p.a., licenziati e iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire della proroga della durata dell'indennità di mobilità per un massimo di 36 mesi e comunque non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1-bis, valutato in euro 5.000.000 in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al fine del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni».

1.0.3

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. ...**

1. I benefici del trattamento speciale edile di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994 sono estesi ai lavoratori dipendenti da aziende operanti in altri settori produttivi di cui al primo comma dell'articolo 1».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1-bis, valutato in euro 5.000.000 in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al fine del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni».

Art. 1-bis.**1-bis.0.1**

D'ANDREA, MONTAGNINO, COVIELLO, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. ...**

(Proroga dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori della Valbasento e dell'Interklim)

1. È prorogata al 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'indennità di mobilità, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera i), e comma 14, primo periodo, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2002.

2. Agli oneri derivanti di cui al comma precedente, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di

cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1-bis.0.2

GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. ...

*(Proroga dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori
della Valbasento e dell'Interklim)*

1. È prorogata al 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori indivi-
duati ai sensi dell'articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, l'indennità di mobilità, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
i), e comma 14, primo periodo, del decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 346, come modificato dall'articolo 78, comma 29, della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2002.

2. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 6
milioni di euro per l'anno 2003, sono posti a carico del Fondo per l'occu-
pazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448».

Art. 2-bis.

2-bis.1

SODANO Tommaso

Sopprimere il comma 2.

Art. 3.**3.3**

SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo.

3.1

VANZO

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le seguenti: «31 dicembre 2007».**Conseguentemente, alla fine dell'articolo, aggiungere le parole: «All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 66 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».*

3.7

PIZZINATO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le seguenti: «31 dicembre 2007»**Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:**«1-bis. All'onere di cui al comma 1, pari a 5.888 migliaia di euro per l'anno 2002, 17.812 migliaia di euro per l'anno 2003, 29.951 migliaia di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'U.P.B: 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

3.8

PIZZINATO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le seguenti: «31 dicembre 2007».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le cifre: «81.523.402» con: «87.411.402»; «44.192.111» con: «62.004.111»; «36.159.167» con: «66.010.167»; «26.702.108» con: «56.553.108»; «28.072.753» con: «57.923.753»; «28.318.071» con: «58.169-071»; «28.743.463» con: «58.594.463»; «25.205.088» con: «55.056.088»; «15.053.560» con: «44.904.560»,

al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le cifre: «81.020.220» con: «86.908.220»; «42.472.631» con: «60.284.631»; «34.234.696» con: «64.085.696»; «26.045.385» con: «55.896.385»; «28.065.432» con: «57.916.432»; «28.318.071» con: «58.169.071»; «28.743.463» con: «58.594.463»; «25.205.088» con: «55.056.088»; 15.053.560» con: «44.904.560».

3.4

PIZZINATO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI

Al comma 1, sopprimere la parola: «definitivamente».

3.2

VANZO

Al comma 1, dopo le parole: «rientrati definitivamente in Italia», inserire le seguenti: «e dei lavoratori italiani frontalieri».

3.6

PIZZINATO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «in stato di disoccupazione» con le seguenti: «avendo cessato l'attività lavorativa».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le cifre: «81.523.402» con: «86.523.402»; «44.192.112» con: «49.192.111»; «36.159.167» con: «41.159.167»; «26.702.108» con: «31.702.108»; «28.072.753» con: «33.072.753»; «28.318.071» con: «33.318.071»; «28.743.463» con: «33.743.463»; «25.205.088» con: «30.205.088»; «15.053.560» con: «20.053.560»,

al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le cifre: «81.020.220»
con: «86.020.220»; «42.472.631» con: «47.472.631»; «34.234.696»
con: «39.234.696»; «26.045.385» con: «31.045.385»; «28.065.432»
con: «33.065.432»; «28.318.071» con: «33.318.071» «28.743.463»
con: «33.743.463»; «25.205.088» con: «30.205.088»; «15.053.560»
con: «20.053.560».

3.5

PIZZINATO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI

Al comma 1, dopo le parole: «pensionabile italiana», aggiungere le seguenti: «o Svizzera, ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, che comporta un onere di 5.000.000 di euro a decorrere dal 2002.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le cifre:
«81.523.402» con: «86.523.402»; «44.192.112» con: «49.192.111»;
«36.159.167» con: «41.159.167»; «26.702.108» con: «31.702.108»;
«28.072.753» con: «33.072.753»; «28.318.071» con: «33.318.071»;
«28.743.463» con: «33.743.463»; «25.205.088» con: «30.205.088»;
«15.053.560» con: «20.053.560».

al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le cifre: «81.020.220»
con: «86.020.220»; «42.472.631» con: «47.472.631»; «34.234.696»
con: «39.234.696»; «26.045.385» con: «31.045.385»; «28.065.432»
con: «33.065.432»; «28.318.071» con: «33.318.071» «28.743.463»
con: «33.743.463»; «25.205.088» con: «30.205.088»; «15.053.560»
con: «20.053.560».

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 229, 230, 330, 349, 540, 590, 760,
977, 1240, 1253**

Articolo 1.

(Integrazioni alla disciplina di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità.

2. L'anzianità complessiva utile a fini pensionistici non può comunque risultare superiore a quarant'anni.

3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate, anche tramite gli istituti di patronato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.

4. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, e, ove presenti, di concerto con le assicurazioni di settore, anche per i lavoratori di cui al comma 1, sulla base della individuazione delle lavorazioni svolte indicate all'articolo 3, comma 1.

5. Con delibera del Consiglio di amministrazione, è costituito presso la Direzione generale dell'INAIL, il Comitato nazionale per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto, con il compito di esaminare i ricorsi nel caso di mancato accoglimento in sede regionale. Tale Comitato deve pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta presentazione del ricorso.

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nonché il Comitato nazionale di cui al

comma 5, per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano trattamenti uniformi a livello nazionale nei confronti di situazioni analoghe e per i settori di cui al comma 1.

Articolo 2.

(Poteri sostitutivi)

1. I piani delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 120 giorni, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo 10 della citata legge n. 257 del 1992.

2. Le regioni e le province autonome, e il Governo nel caso dell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1, acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ed eventualmente attraverso audizioni, ogni dato utile all'elaborazione dei piani, dai soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e idonee competenze in materia di attività produttive che abbiano determinato esposizione professionale diretta o indiretta all'amianto.

Articolo 3.

(Attività lavorative comportanti esposizione all'amianto)

1. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto le seguenti:

- a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- b) produzione di manufatti contenenti amianto;
- c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
- d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
- e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
- f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;
- g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
- h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

2. Le prestazioni delle attività elencate al comma 1 costituiscono criterio per l'individuazione dell'esposizione all'amianto.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le analoghe misure di individuazione e classificazione adottate sulla base della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.

Articolo 4.

(Sorveglianza sanitaria)

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni comportanti tale esposizione, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di grave malattia asbesto - correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza alla persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro.

Articolo 5.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. È istituito presso l'INAIL un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, che interviene a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente previdenziale di appartenenza, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori, di cui al comma 1 dell'articolo 1, assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'INAIL.

3. Il procedimento di liquidazione della prestazione economica di cui al comma 2 è gestito dall'INAIL ed è attivato automaticamente dalla li-

liquidazione della prestazione assicurativa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Le prestazioni economiche a carico del Fondo sono anticipate dall'INAIL per conto del Fondo stesso e vengono da questo rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno. Sono a carico del Fondo anche le spese generali di amministrazione sostenute dall'INAIL.

4. Il finanziamento del Fondo è a carico per tre quarti delle imprese e per un quarto del bilancio dello Stato. La quota a carico delle imprese deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi. Lo Stato garantisce comunque il rimborso di cui al comma 3.

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, è istituito un comitato amministratore del Fondo, e ne sono definiti i compiti, la composizione, l'organizzazione e la durata in carica. Con lo stesso decreto sono stabiliti la misura, le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché la misura e le modalità del finanziamento di cui al comma 4.

Articolo 6.

(Norma transitoria)

1. Sono fatti salvi:

a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;

c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1.

2. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, nonché le sentenze favorevoli ai lavoratori ancora oggetto di gravame, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.

Articolo 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro a decorrere dal, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

77^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***DANZI**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Ovidio Brignoli, vice presidente della Società Italiana di Medicina Generale.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: audizioni di rappresentanti di associazioni di categoria

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 3 luglio scorso.

Il professor BRIGNOLI, rilevato preliminarmente che la Società Italiana di Medicina Generale è una società di carattere scientifico che raggruppa circa 6 mila medici di medicina generale, osserva, da un punto di vista epidemiologico, che mancano attualmente dati italiani sull'osteoporosi, nonché sulle fratture ad essa collegate. Né si ha certezza sui dati di rischio, per i quali non si ha evidenza degli elementi che legano osteoporosi e fratture. C'è quindi la necessità di stilare una tabella in proposito. Per quanto riguarda le misure assunte dalla Commissione Unica del Farmaco, queste sono ritenute sufficientemente tutelanti rispetto alle conoscenze attuali. In termini propositivi, si sente di raccomandare una maggiore informazione alla popolazione che ripuntualizzi il tema e i rapporti tra osteoporosi e fratture.

Inoltre, avanza la proposta di un gruppo strutturato di carattere medico che svolga ricerca vera e propria e colmi le lacune che ancora esistono in proposito.

Intervengono brevemente il senatore DANZI (che rileva come le audizioni fin qui svolte hanno evidenziato come tale patologia sia a tutt'oggi sottostimata e i relativi costi non ancora adeguatamente quantificati), il senatore MASCIANI (che giudica assai importante l'odierna audizione che ha consentito di ascoltare il rappresentante di una categoria di medici che, se adeguatamente motivata, può contribuire fortemente a porre il problema sotto controllo. Da qui la necessità di riflettere su eventuali conseguenti iniziative), il senatore TREDESE (che, rilevato come ancora manchi un'adeguata informazione su questa problematica, sottolinea l'importanza che prevenzione ed educazione passino attraverso il medico di base), il senatore MAGRI (che, espresso apprezzamento per l'organizzazione delle audizioni fin qui svolte, fa presente la necessità di rispettare comunque l'assoluta autonomia delle società scientifiche e sottolinea come il compito della Commissione sia piuttosto quello di dare il giusto risalto alle indicazioni che la Società di Medicina Generale intende autonomamente formulare).

Replica brevemente il professor BRIGNOLI che ribadisce come un'intera categoria di medici sia pienamente disponibile a collaborare con le istituzioni per la ricerca e la strutturazione di nuovi percorsi di cura.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

134^a Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante la mancanza del numero legale, il presidente NOVI avverte che la discussione della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati avrà luogo in altra seduta, presumibilmente martedì e mercoledì della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il Presidente della RAI, professor Antonio BALDASSARRE.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del Presidente della RAI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che l'odierna seduta, convocata ad appena nove giorni dalla precedente audizione del presidente Baldassarre e dei vertici della RAI, è stata determinata dalle dichiarazioni, almeno così come riferite dalla stampa, che il Presidente della RAI ha fatto in varie occasioni pubbliche nella giornata di martedì, e che hanno determinato numerose polemiche.

Il presidente Petruccioli sottolinea come proprio il presidente Baldassarre, nella sua prima audizione in Commissione il 12 marzo di quest'anno, avesse osservato come la RAI, proprio in quanto servizio pubblico, dovesse sottolineare in ogni sua manifestazione i valori condivisi che fanno di questo Paese una nazione.

Proprio per questo l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto di dover evitare, attraverso un dibattito riportato nelle sue sedi istituzionali, che, a partire da queste affermazioni, si determinasse un clima rissoso e ostile che danneggerebbe seriamente il servizio pubblico.

Il presidente Petruccioli fa quindi presente che il presidente Baldassarre ha chiesto che la Commissione ascolti la registrazione integrale del suo intervento al convegno sulla cultura di destra svoltosi martedì scorso.

Dopo una breve introduzione del presidente della RAI, professor BALDASSARRE, il quale invita i componenti della Commissione ad ascoltare direttamente la registrazione del suo intervento al fine di giudicare se le sue affermazioni siano state riportate correttamente nella polemica giornalistica, la Commissione ascolta la registrazione del contributo del presidente Baldassarre al convegno sulla cultura di destra organizzato da Alleanza Nazionale lo scorso 16 luglio.

Nel corso di tale intervento il presidente Baldassarre aveva dichiarato come il nuovo Consiglio di amministrazione e la nuova dirigenza della RAI fossero determinati ad avviare una vera e propria rivoluzione dell'impostazione editoriale e culturale dell'azienda, intesa a realizzare compiutamente un modello comunicativo assolutamente pluralistico, in passato mai perseguito realmente dalla RAI.

Ad esemplificazione dei diversi profili che contribuiscono a realizzare un modello pluralista il presidente Baldassarre aveva poi riferito una sua polemica con il sindaco di Roma Walter Veltroni, polemica nel corso della quale egli aveva difeso il progetto di realizzare una RAI meno centralista e più attenta alle diversità storiche e geografiche del nostro Paese ed aveva anche dichiarato di non accettare lezioni di pluralismo dal sindaco di Roma che in passato aveva infiltrato la RAI con numerosi giornalisti a lui vicini.

Nel corso dell'intervento registrato il presidente Baldassarre aveva altresì affermato che la RAI avrebbe dovuto dare il suo contributo alla costruzione di una storiografia strettamente aderente ai fatti e non preconcetta e influenzata da ideologie, ed aveva osservato come tale tipo di storiografia sia corrente nei manuali delle scuole superiori e addirittura in molti testi in uso nelle università.

Il presidente Baldassarre aveva poi espresso la speranza e la convinzione che questo progetto di grande rinnovamento in senso pluralista si sarebbe realizzato con il concorso di tutte le componenti dell'azienda, pur preconizzando come probabili e forse inevitabili, almeno in un primo tempo, resistenze, anche sotto forma di scioperi, in difesa di mentalità e metodi consolidati ma ormai non più accettabili.

Sempre nel corso dell'intervento registrato il presidente Baldassarre si era poi soffermato su una serie di caratteristiche delle culture di destra sottolineando in primo luogo, in polemica con il professor Cardini, come a talune di queste e non a quelle di sinistra – se non adottando una definizione molto ampia di sinistra, avente quale termine di paragone l'*ancient*

régime – si dovesse l'elaborazione delle moderne nozioni di Stato e di Nazione, e osservando come non a caso in Italia tali modelli, elaborati nel corso dell'Ottocento, siano poi transitati senza eccessivi traumi negli ordinamenti del fascismo prima e poi della Repubblica: solo in tempi recenti si è manifestata in tutto il mondo una profonda crisi dello Stato nazionale, che sicuramente costringerà le culture di destra ad una profonda revisione delle loro tradizionali analisi e costruzioni. E tuttavia in questa fase storica le culture di destra sembrano attrezzate ad affrontare i problemi del mondo nuovo meglio delle culture di sinistra i cui parametri di riferimento, dal classismo al cosmopolitismo, conoscono una crisi ancora più profonda.

Concluso l'ascolto della registrazione il presidente Baldassarre svolge alcune considerazioni rilevando in primo luogo l'arbitrarietà delle letture giornalistiche che hanno inteso il passaggio relativo all'ideologismo della storia nei testi scolastici e universitari come una sorta di avallo al cosiddetto revisionismo del giudizio sulle vicende del fascismo, del nazismo e della seconda guerra mondiale.

In realtà il suo auspicio intendeva avere un valore sistematico di rifiuto di qualsiasi approccio all'analisi storica condizionato da qualunque ideologia, e del resto il fulcro del suo intervento era sulle vicende delle culture di destra tra la rivoluzione francese e il Novecento, non a caso gli unici riferimenti espliciti a esponenti della destra politico-filosofica erano a De Maistre e Schelling.

Nel sottolineare come le tesi sviluppate nel corso dell'intervento si ricollegassero a sue antiche analisi storiche, risalenti ad un periodo della sua vita in cui aveva avuto una stretta e proficua frequentazione con la cultura di sinistra, il presidente Baldassarre sottolinea di essere stato altrettanto coerente nella prima parte del suo intervento, relativa alla missione della RAI che deve essere quella di garantire il pluralismo e l'espressione di tutte le componenti della vita politica e civile, in proporzione alla loro consistenza nella società.

Il presidente Baldassarre conclude esprimendo il proprio sdegno per alcuni aggettivi che sono stati usati nei suoi confronti nel corso della polemica, ad esempio «squadrista», che egli considera offensivi non solo per la sua storia personale ma anche per le tradizioni antifasciste della sua famiglia.

Intervenendo per una richiesta di chiarimento il senatore FALOMI chiede al presidente Baldassarre se rispondano al vero due dichiarazioni a lui attribuite da agenzie di stampa, e che non trovano riscontro nel discorso registrato, la prima relativa ad una sua valutazione sul fatto che per la storia d'Italia la RAI potrà fare molto con la nuova Rai Educational, che avrà il compito di dare una lettura della storia rispondente ai fatti avvenuti, e la seconda relativa alla necessità di ridurre il potere e i privilegi dei sindacati nell'azienda, che hanno imposto in passato assunzioni senza criteri di professionalità.

Il presidente BALDASSARRE conferma la veridicità delle affermazioni a lui attribuite dalle agenzie di stampa, e relative a dichiarazioni rilasciate dopo il convegno, mentre sono del tutto false frasi come quella «noi riscriveremo la storia» attribuitagli da «Il Corriere della sera».

Si apre il dibattito.

La deputata MELANDRI fa presente in primo luogo di non avere alcuna intenzione di discutere – né questa sarebbe una sede appropriata – le considerazioni svolte nel convegno di martedì dal professor Baldassarre sul ruolo nella vicenda storica degli ultimi due secoli delle culture di destra, un'analisi peraltro sicuramente del più vivo interesse; tuttavia non si può trascurare il fatto che il professor Baldassarre è intervenuto a tale convegno non solo nella sua veste di studioso, ma anche e soprattutto di Presidente della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ed è in tale veste che ha affermato, sia nel corso del suo intervento sia nel corso delle successive interviste cose molto gravi ed inopportune.

Si pensi in primo luogo a questa sorta di missione che si intende affidare a Rai Educational di raccontare finalmente una storia basata sui fatti e non sulle ideologie: appare stupefacente che il Presidente della RAI si proponga di dettare ai nuovi responsabili di una Rete culturale i contenuti del loro lavoro, con toni che sembrano prevaricare quella libertà della scienza, dell'arte e dell'insegnamento che pure sono garantite dall'articolo 33 della Costituzione, e inoltre quest'affermazione sembra rispondere più ad un pregiudizio che ad una reale conoscenza del lavoro svolto fino ad oggi da Rai Educational.

In proposito ella ricorda di aver avuto in passato, in qualità di ministro dei beni culturali, l'occasione di sovrintendere a numerosi progetti condotti dal Ministero in collaborazione con Rai Educational, e di aver avuto in tali frangenti il privilegio di apprezzare l'opera di moltissimi storici appartenenti alle diverse tradizioni culturali della destra che collaborano abitualmente con la Testata.

La deputata Melandri osserva quindi come il compito degli amministratori della concessionaria del servizio pubblico non sia certo quello di prescrivere riscritture di un pezzo della storia repubblicana, ma piuttosto quello di competere degnamente con il concorrente privato e di difendere la libertà e il pluralismo dell'informazione e della cultura secondo le linee ancora una volta ricordate ieri dal Presidente della Repubblica.

La deputata Melandri osserva infine come le dichiarazioni del presidente Baldassarre si inquadrino in un clima inquietante in cui ogni giorno si rivela più chiaramente il carattere estremistico, proprio sul piano degli attacchi alla libertà dell'informazione e della cultura, che caratterizza molti settori della maggioranza e che trova riscontro non solo nelle sempre più frequenti autocensure di testate giornalistiche e televisive, ma soprattutto in decisioni come quella assunta ieri dalla maggioranza di delegare al Governo il potere di intervenire unilateralmente sull'assetto del sistema delle telecomunicazioni.

Il deputato GENTILONI SILVERI osserva in primo luogo che la registrazione del discorso del professor Baldassarre, che egli del resto aveva già avuto modo di ascoltare, non contraddice quanto riportato dagli organi di stampa. In proposito egli invita il Presidente della RAI a non continuare a lasciarsi tentare da quella sindrome del fraintendimento che è spesso praticata dagli uomini politici che non si accorgono in tal modo di rivelare la fragilità delle proprie posizioni. In proposito egli dà conto delle numerose occasioni in cui il presidente Baldassarre ha avuto modo di polemizzare con la stampa, accusata di travisamenti, di forzature, di costruzioni di «casi» inesistenti, come ad esempio nella vicenda della permanenza in azienda di Enzo Biagi e Michele Santoro.

Infine egli chiede anche di essere aggiornato sullo stato delle trattative con Michele Santoro.

Il deputato GIORDANO osserva in primo luogo come oggi non siano certamente in discussione le considerazioni di carattere storiografico svolte con grande autorevolezza dal presidente Baldassarre nel corso del convegno di Alleanza Nazionale sulla cultura di destra: in proposito egli ritiene che sul piano culturale e storiografico anche le tesi cosiddette revisioniste, dalle quali egli stesso dissente radicalmente, siano del tutto degne di discussione e di approfondimento.

La questione di cui però oggi si discute è un'altra, ed è cioè che tali affermazioni sono state fatte dal Presidente della RAI e in quanto Presidente della RAI, e attribuendo alla RAI stessa il compito di farsi promotrice del revisionismo storico, in nome del pluralismo culturale.

In proposito egli osserva e ricorda di aver espresso apprezzamento per le considerazioni che il presidente Baldassarre fece sul pluralismo nel corso della sua prima audizione in Commissione.

Tuttavia il Presidente della società concessionaria del servizio pubblico non può ignorare che il quadro istituzionale nel quale il pluralismo e la libertà di espressione si dispiegano e sul quale si fondano è informato ad un sistema di valori sancito dalla Costituzione, che non cambia improvvisamente per il semplice fatto di un cambiamento di Governo e di maggioranza.

Il deputato Giordano osserva dunque che sarebbe più coerente da parte del Presidente, prestare attenzione agli attacchi al pluralismo che in concreto vengono consumati ogni giorno di più all'interno del servizio pubblico: si pensi all'assoluto silenzio dei telegiornali della RAI sui *referendum* in materia di estensione dell'art. 18 dei lavoratori e su altri argomenti concernenti il mondo del lavoro, per i quali è stata quasi completata la raccolta delle firme senza che di ciò il servizio pubblico radiotelevisivo abbia dato la minima notizia, nonostante le reiterate richieste di visibilità del comitato proponente e nonostante il ben diverso atteggiamento tenuto nei confronti di *referendum* promossi da altre forze politiche.

Il deputato LANDOLFI desidera ringraziare il presidente Baldassarre per la franchezza e la chiarezza con cui ha posto al centro del dibattito

politico-culturale di questi giorni un tema sicuramente difficile ma importante ed affascinante come quello della libertà della ricerca storica.

Il problema giustamente posto dal Presidente della RAI è quello di provare a costruire – ed in questo senso una grande industria culturale e dell'educazione come la RAI non può non avere un ruolo centrale – una storia che, in quanto fondata sui fatti e scevra da approcci ideologici sia finalmente quella storia condivisa da tutti che è la premessa per superare la tradizionale gracilità dell'identità nazionale italiana.

Il fatto che nella storia unitaria del nostro Paese si siano verificati piuttosto mutamenti di regime che cambiamenti di governo ha determinato infatti la tendenza a riscrivere la storia ogni volta come giustificazione del nuovo regime attraverso la *damnatio memoriae* della fase storica precedente.

In questo senso dunque non si può negare che il cosiddetto revisionismo, vale a dire la tendenza a rileggere le vicende della storia liberandole da ricostruzioni ispirate a tesi precostituite, sia in un certo senso connotato alla stessa ricerca storica.

Il deputato Landolfi rileva come la tendenza ad una ricostruzione a tesi di pezzi della storia del nostro Paese sia tutt'altro che superata o dimenticata, si pensi alla relazione finale elaborata dal deputato Bielli nella scorsa legislatura sul fenomeno delle stragi, che costituisce un esempio di ricostruzione storica faziosa e orientata ideologicamente.

Il senatore LAURIA ritiene che le affermazioni del presidente Baldassarre riportate nei giorni scorsi dalla stampa, e sostanzialmente confermate dall'ascolto diretto della registrazione del suo intervento rappresentino un incidente deplorabile e probabilmente da dimenticare al più presto da parte del Presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il senatore Lauria fa in particolare appello al Presidente della RAI, della cui cultura e ampiezza di vedute – testimoniata anche dall'ultimo interessante saggio sulla globalizzazione – egli ha la massima stima, a non dimenticare il carattere al tempo stesso pubblico ed imprenditoriale del suo ruolo; sarebbero in questo senso da evitare sia le continue e insistenti polemiche con le precedenti gestioni dell'azienda, sia il continuo scontro frontale con i sindacati, che appare ispirato essenzialmente a ragioni di polemica politica e che non giova certamente alla conduzione dell'azienda.

Il deputato GIULIETTI ritiene che se nell'intervento svolto dal presidente Baldassarre al convegno sulla cultura di destra e nelle successive affermazioni c'è qualcosa che va apprezzata questa è la chiarezza; il presidente Baldassarre ha limpidamente liquidato, con uno stile che potrebbe essere definito leninismo di destra, ogni pretesa di neutralità, e di tale chiarezza gli si deve rendere atto.

Certamente sarebbe stato preferibile non ascoltare dal Presidente della RAI un così gratuito attacco a Walter Veltroni e ai suoi presunti infiltrati – uno stile al quale se si volesse si potrebbe rispondere con ugual

moneta – e non udire inviti quasi padronali a raccontare la storia nazionale in questo o in quel modo e ai quali ha già risposto il Presidente della Repubblica.

E tuttavia egli ritiene che non debbano essere tanto le dichiarazioni del presidente Baldassarre a suscitare preoccupazione, quanto i concreti comportamenti consumati in questi mesi nell'azienda e fuori di essa.

Da una parte infatti si assiste a colpi di mano come quello consumato ieri dalla maggioranza che ha consentito la delega al Governo per la riforma del sistema radiotelevisivo, dall'altra si registrano comportamenti aziendali palesemente in contraddizione con l'asserita volontà di liberare l'azienda dai partiti.

Nella sua lunga carriera di giornalista televisivo, in una RAI che pure ha conosciuto l'egemonia democristiana e socialista, nessuno avrebbe mai pensato di realizzare operazioni sfacciatamente lottizzatorie come quella di destinare al centro di produzione di Milano un *ex* assessore provinciale della Lega Nord, né si sarebbe sognato di perseguire il sostanziale smantellamento di RAI 3, unica rete rimasta non omologa all'indirizzo prevalente in tutte le altre reti nazionali pubbliche e private. Lo strumento per perseguire questo scopo è oltretutto uno sconcertante pseudofederalismo privo di un progetto razionale, dove Milano tende a richiedere di acquisire una posizione dominante nel Nord che gli potrà essere facilmente contestata, per esempio, da Venezia o da Torino.

Tutto ciò dà pienamente il senso di una profonda destabilizzazione dell'azienda.

Il deputato CARRA osserva come dall'intervento registrato e dalle successive dichiarazioni del presidente Baldassarre traspare proprio quell'impostazione storiografica viziata da ideologismo che a parole egli dice di voler combattere.

Non a caso la qualità della produzione della RAI in materia di divulgazione storica è stata riconosciuta anche dal professor De Luna, uno degli storici di riferimento del professor Baldassarre.

In realtà sarebbe forse necessario un approccio un po' più umile e meno sovraesposto ai problemi dell'azienda di cui il presidente Baldassarre ha la responsabilità, e a cui non fa certamente del bene attraverso un continuo attacco ad un passato e ad una tradizione di cui l'azienda stessa è orgogliosa o attraverso atteggiamenti padronali nei confronti della libertà editoriale da un lato e della rappresentanza sindacale dall'altro.

Il senatore BETTA osserva come numerosi comportamenti dell'attuale gestione della RAI sembrano contraddire l'asserita volontà di promuovere un reale profondo pluralismo politico-culturale.

Al contrario la nuova gestione dell'azienda sembra molto più che in passato sensibile ai condizionamenti del potere politico, ciò che si avverte particolarmente in una regione come quella da cui egli proviene, il Trentino-Alto Adige, caratterizzata dal pluralismo etnico.

Ne sia d'esempio il caso del film recentemente realizzato dalla sede di Bolzano sulla vicenda umana e politica di un noto intellettuale altoatesino, attivo antifascista, che negli anni Sessanta fu coinvolto nelle attività del terrorismo sudtirolese, film la cui messa in onda sembra essere stata bloccata dalla RAI a tempo indeterminato per pressioni da parte degli ambienti governativi.

Il senatore FALOMI osserva in primo luogo che se il presidente Baldassarre ritiene di aver così spesso ragione di lamentarsi delle ricostruzioni delle sue affermazioni fatte dagli organi di informazione, ciò avviene anche perché egli ha scelto un profilo di sovraesposizione mediatica che non è forse opportuno per il Presidente della RAI e che non fa certamente bene all'azienda.

Del resto l'ascolto dell'intervento integrale del Presidente è la stessa conferma della veridicità delle affermazioni riportate dalle agenzie di stampa confermano la sostanziale correttezza della ricostruzione giornalistica che appare giustificata anche quando semplificata: se qualche giornale ha parlato di progetto di riscrivere la storia, è perché il presidente Baldassarre ha fatto delle affermazioni che suonano come un insulto gratuito, ad esempio, al lavoro fino ad oggi compiuto da Rai Educational e dal suo *ex* Direttore, che è stato rimosso per ragioni incomprensibili se non in termini di lottizzazione politica; in proposito egli invita il presidente Baldassarre a prendere cognizione di una recente raccolta dei programmi storiografici prodotti da Rai Educational, nella quale si vede quanto sia stato ampio e qualificato negli ultimi anni l'apporto alla produzione della Rete di valenti storici appartenenti a filoni culturali di centro e di destra, fino al punto che è stato semmai notato come nella produzione storiografica della RAI sui temi del Novecento abbia prevalso negli ultimi anni un approccio di tipo defeliciano.

Il senatore Falomi osserva quindi che affermando il carattere arbitrario del riferimento al giudizio sul fascismo e sulla seconda guerra mondiale che i giornali hanno voluto cogliere nelle sue osservazioni sul carattere ideologico della storia raccontata dai manuali scolastici e universitari, il presidente Baldassarre sembra ignorare che quella frase non poteva non acquistare un significato preciso nel contesto in cui veniva affermata, vale a dire un convegno sulla cultura di destra che, per ispirazione del suo presidente Gennaro Malgeri, non ha fatto che ribadire l'immagine di un cinquantennio di gestione della cultura e dell'informazione ignobile e liberticida, che si sarebbe sostanziato nell'emarginazione del Movimento sociale; una tesi questa che, confondendo fra atteggiamento ideologico e adesione ai valori della Costituzione, tradiva la difficoltà di una parte della destra italiana ad accettare in pieno le conseguenze della fine di quel legame con l'esperienza fascista con il quale di fatto una componente dello schieramento politico-culturale italiano finiva per autoemarginarsi.

Non c'è dunque da stupirsi se è stato attribuito un significato tutto politico ad una promessa di «rivoluzione dell'azienda» della quale del resto non vi è traccia sotto il profilo della gestione dell'azienda. Si pensi

agli sprechi determinati dalla moltiplicazione delle vice direzioni – decisa esclusivamente per motivi di lottizzazione – e dalla messa a disposizione dei dirigenti rimossi, si pensi altresì al fatto che, lungi dal trovare riscontri nella realtà, i continui richiami al pluralismo da parte del Presidente sono smentiti in maniera plateale dai dati dell’Autorità garante per le comunicazioni sulla presenza politica nei telegiornali.

Il senatore BONATESTA ritiene che l’intervento, peraltro fortemente apprezzabile, del presidente Baldassarre al convegno sulla cultura della destra abbia rappresentato una felice occasione per disvelare una volta in più la debolezza logica e argomentativa della sinistra, debolezza che nell’odierno dibattito si è manifestata in forme diverse, come il trasparente imbarazzo dell’intervento della deputata Melandri o l’aggressività dell’intervento del deputato Giulietti.

In verità la sinistra sembra rimproverare al Presidente non tanto ciò che ha detto quanto il fatto stesso di averlo detto; l’opposizione in realtà preferirebbe un Presidente che rinuncia alla propria libertà intellettuale e si autocensura per conservare il favore della classe politica.

Il deputato LAINATI si associa ai ringraziamenti da più parti espressi nei confronti del presidente Baldassarre e della sua volontà di tutelare finalmente il pluralismo nell’azienda del servizio pubblico radiotelevisivo.

Nel respingere le accuse di estremismo rivolte dalla deputata Melandri all’attuale maggioranza – accusa smentita dal fatto che il Ministero dei beni culturali che era stato guidato dalla stessa deputata Melandri è oggi retto da un riconosciuto esponente del pensiero liberale come il professor Urbani – il deputato Lainati osserva che la tendenza ad una lettura faziosa e parziale della storia richiamata dal presidente Baldassarre non è certamente scomparsa nella RAI: si pensi ad un recente documentario realizzato dal giornalista De Aglio sui valori della resistenza nel quale vi è stata una sistematica rimozione del ricordo e delle testimonianze degli aderenti alla resistenza di matrice monarchica o cattolico-liberale.

Il deputato CAPARINI ricorda come solitamente egli sia contrario alla convocazione di audizioni su episodi determinati, che sembrano quasi contenere una sorta di presunzione di colpevolezza dell’auditore.

Diverso è stato il caso dell’audizione odierna, da lui accolta con favore perché ha rappresentato un’occasione per fare giustizia di una sorta di caso montato artatamente dalla stampa vicina all’opposizione.

L’intervento del presidente Baldassarre è invece apprezzabile sotto numerosi profili, dalla riflessione sul contenuto del servizio pubblico, al rifiuto di una lettura mistificante e ideologica dei processi storici al riconoscimento della necessità di controbattere il potere corporativo dei sindacati della RAI che non sembra certamente diminuito negli ultimi tempi, come dimostrano i contenuti del contratto integrativo recentemente firmato che istituiscono una quantità impressionante di *benefits* per i giorno-

listi, come ad esempio il cellulare di servizio, a totale carico dell'azienda e concesso a chi ne faccia richiesta senza obbligo di reperibilità.

Il deputato Giuseppe GIANNI esprime vivo apprezzamento per l'intervento del presidente Baldassarre condividendone in pieno in particolare il richiamo ad un approccio spregiudicato e privo di preconetti ideologici alla ricostruzione storica.

Il deputato STERPA nel condividere sostanzialmente le linee dell'intervento del professor Baldassarre, osserva peraltro come il modo migliore per evitare le polemiche in corso sarebbe per Baldassarre e per gli altri componenti del Consiglio di amministrazione proprio quello di evitare per quanto possibile la partecipazione a convegni politici e pubbliche esternazioni, facendo parlare per sé i propri risultati.

Il presidente PETRUCCIOLI a conclusione del suo intervento dichiara di essere rimasto vivamente colpito dal fatto che il presidente Baldassarre abbia sostanzialmente negato che tutte le gestioni passate della RAI abbiano effettivamente garantito il pluralismo. Egli chiede di sapere in che rapporto si pone tale affermazione del presidente Baldassarre con l'appello, da lui ricordato nell'introduzione, ad una RAI che si facesse promotrice dei valori condivisi, fondanti dell'unità nazionale.

Intervenendo in sede di replica il professor BALDASSARRE osserva in primo luogo come l'intervento del deputato Giordano, il quale ha sostanzialmente affermato che in base ai valori della vigente Costituzione ci sarebbe sempre almeno una parte politica priva del diritto alla visibilità, gli dia occasione di chiarire il suo pensiero in merito, con ciò rispondendo anche alla domanda del presidente Petruccioli: egli ritiene infatti che la stagione degli ostracismi contro questa o quella forza politica, come riconosciuto autorevolmente da personalità quali il Capo dello Stato e l'ex presidente della Camera dei deputati Violante, si è definitivamente chiusa, per cui tutti i movimenti politici e culturali presenti nella società italiana hanno sicuramente diritto ad una voce nel servizio pubblico radio-televisivo.

Per quanto riguarda il gentile invito del deputato Sterpa a sottrarsi alla partecipazione a pubblici dibattiti politico-culturali, egli fa presente che già prima d'ora ha partecipato da Presidente della RAI ad altri dibattiti, come uno organizzato da Rifondazione comunista; del resto egli era già stato invitato a partecipare alla Festa dell'Unità e al meeting di Comunione e Liberazione, per quanto alla luce del dibattito di oggi ritiene che dovrà riflettere sull'accettazione di tali inviti.

In realtà egli fa presente che la richiesta di adottare un basso profilo nel dibattito politico-culturale gli sembra incompatibile con la sua condizione di studioso, per ciò stesso abituato, e in un certo senso determinato, a esplicitare le sue idee nel pubblico dibattito accademico.

Nel ribadire il significato non contingente del suo invito all'esercizio della attività storiografica, anche da parte del sistema radiotelevisivo, in totale assenza da condizionamenti ideologici, egli fa presente come il senso del suo intervento sia solo quello di voler tutelare e promuovere il pluralismo politico, sociale, geografico e culturale della RAI a tutti i livelli.

Il presidente Baldassarre si sofferma quindi su talune affermazioni del senatore Falomi, facendo presente in primo luogo che il numero dei vice direttori è aumentato di poche unità e non determina un pesante onere a carico dell'azienda. Per quanto riguarda gli altri problemi da lui enunciati, a partire dal fenomeno dei dirigenti collocati in aspettativa, egli condivide che tali problemi esistano, ma fa presente come essi siano in buona parte il risultato di gestioni pregresse.

La nuova amministrazione del resto si sta muovendo con successo per creare i presupposti di un clima di rinnovamento e di collaborazione, come dimostra la recente chiusura del contratto integrativo.

Per quanto riguarda infine la richiesta di precisazioni da parte del deputato Gentiloni, egli fa presente che le trattative per il nuovo contratto di Michele Santoro sono ormai ad uno stadio finale.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il presidente Baldassarre e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 11,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni sulle quali si apre un dibattito, in cui intervengono i senatori BRUTTI, GIULIANO e MALENTACCHI e i deputati CALDAROLA, CICCHITTO e GAMBA.

La seduta sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,40.

La discussione riprende con ulteriori interventi del Presidente e degli altri componenti del Comitato.

La seduta termina alle ore 12,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 16,10.

Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE richiama quanto emerso nel dibattito e annuncia che il senatore Maritati ha redatto un testo che tiene conto delle ulteriori osservazioni avanzate.

Seguono interventi e richieste di chiarimento.

Il senatore NOVI richiama la giurisprudenza costituzionale sul regime carcerario speciale e in particolare la sentenza n. 349 del 1993, osservando che la deroga al trattamento ordinario si giustifica, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in un contesto d'emergenza, il che può spiegare la durata semestrale del provvedimento; resta comunque fermo che l'art. 41-bis è misura essenziale all'azione di contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso e similare.

Segue una precisazione del PRESIDENTE sul contenuto della giurisprudenza costituzionale con riguardo al punto della stabilizzazione dell'istituto.

Il deputato PALMA, nel ringraziare il relatore Maritati per il lavoro svolto, avanza una perplessità sul mantenimento della competenza a emettere il decreto in capo al Ministro della giustizia.

Il senatore AYALA, nel giudicare positivamente il documento elaborato, ritiene che la Commissione debba esprimere un fermo auspicio affinché l'*iter* dei disegni di legge sia tempestivo.

Esprimono soddisfazione per le indicazioni emerse nel dibattito e per il testo predisposto dal relatore Maritati il senatore ZANCAN, a nome dei senatori dei Verdi, e il deputato BRICOLO, a nome del Gruppo della Lega Nord-Padania.

Il deputato LUMIA formula un giudizio estremamente positivo sul lavoro svolto; raccomanda una costante attenzione sul processo in atto nelle carceri, anche alla luce della recente lettera di alcuni detenuti sottoposti al regime carcerario speciale, di cui chiede l'immediata acquisizione.

Il deputato VENDOLA concorda sugli orientamenti riassunti nel testo predisposto dal relatore Maritati e sottolinea l'urgenza di un monitoraggio sulla confisca dei patrimoni e sulla realizzazione delle grandi opere.

Il senatore CURTO valuta favorevolmente il documento, in cui sono state recepite le indicazioni dei parlamentari di Alleanza Nazionale, sollecitando un'attenta verifica sull'applicazione della norma e sul suo grado di effettività.

Vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, con un risultato tempestivo ed equilibrato, è manifestato dal vice presidente CEREMIGNA.

Il deputato SINISI giudica positivamente il lavoro compiuto e dà atto che il documento recepisce le indicazioni da lui mosse sia sul punto della competenza ad adottare i provvedimenti, sia sulla necessità di evitare meccanismi procedurali che possano essere fonte di incompatibilità. Osserva poi che l'organizzazione e l'articolazione della protesta nelle carceri rivela l'esistenza di contatti che persistono e sui quali occorrono verifiche.

Il PRESIDENTE, a tal riguardo, fa presente di aver già richiesto elementi informativi.

Il senatore VIZZINI annuncia, a nome del Gruppo di Forza Italia, piena valutazione positiva del documento e si sofferma poi sulla protesta in atto nelle carceri e sulla mente, raffinata e colta, che ha ispirato il documento letto da Bagarella.

A conclusione della discussione, il PRESIDENTE ringrazia il senatore Maritati per il contributo fornito e sottolinea l'importanza della dialettica costruttiva che ha animato i lavori della Commissione, con un fronte comune delle forze politiche su un tema delicato come l'articolo 41-*bis*, che rappresenta una risposta di sicurezza, non di afflizione.

Il relatore dà quindi lettura del documento che illustra e specifica le indicazioni e le osservazioni emerse nel dibattito, come da ultimo rielaborato.

La disciplina del regime di massima sicurezza applicabile ai detenuti, imputati di reati di particolare gravità (art. 4-*bis* legge 26 luglio 1975 n. 354) è contenuta nell'art. 41-*bis* della legge di ordinamento penitenziario, nelle forme in cui fu introdotto, in via temporanea, dall'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992 n. 306.

L'istituto ha sempre mantenuto tale carattere così che, nel corso di questo decennio, la sua vigenza è stata assicurata da periodici provvedimenti legislativi di proroga. Alla data del 31 dicembre 2002 è ora prevista la scadenza stabilita dell'ultimo provvedimento di proroga.

E' diffusa la consapevolezza che l'occasione dell'ultima scadenza debba essere colta dal Parlamento per un intervento riformatore profondo ed organico, che incida oltre che sulla estensione temporale, anche sul merito della disciplina del trattamento penitenziario differenziato.

Tale consapevolezza è maturata proprio in relazione all'esperienza applicativa dell'istituto in questione, esperienza realizzatasi attraverso i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria e della giurisprudenza, gli uni e gli altri orientati dalle decisioni della Corte costituzionale.

In questi anni, la Corte, intervenendo ripetutamente, ha fissato gli argini di costituzionalità entro i quali deve essere applicato l'art. 41-*bis* - introdotto invero dal legislatore in termini generici - consentendo in tal modo una più corretta funzione repressiva, nel rispetto dei principi di civiltà giuridica e di garanzia dei diritti del cittadino, come sanciti dalla Costituzione.

La necessità dell'intervento riformatore è resa ancor più evidente, ad avviso della Commissione, in relazione a fenomeni di non uniforme attuazione dell'istituto e ai non rari casi di permeabilità del regime speciale di detenzione verificati dall'azione conoscitiva fin qui svolta.

Prova di ciò è data, proprio in questi giorni, dalle manifestazioni di protesta avviate in modo sostanzialmente contestuale all'interno di ben quattro diversi e distanti penitenziari, dai detenuti sottoposti al regime regolato dall'art. 41-*bis*, proprio contro le ipotesi di conferma della normativa, e di cui ha dato notizia la stampa, in vista della sua scadenza.

Il Parlamento ora è impegnato a varare una organica riforma delle norme concernenti il trattamento penitenziario differenziato ed in particolare degli art. 4-*bis* e 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

In siffatto contesto la Commissione ha deciso di dare vita ad una verifica della congruità della normativa vigente ed alla conseguente rifles-

sione sul contenuto della riforma, allo scopo di pervenire, in modo unitario, alla formulazione di principi e linee di riforma largamente condivisi.

Pertanto, all'esito della audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della discussione generale svoltasi nelle sedute del *plenum* nei giorni 8, 9, 15, 16, 17 e 18 luglio 2002, la Commissione, in conformità alle finalità istituzionali, pone il presente documento all'attenzione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per contribuire all'attività di riforma legislativa della materia secondo le seguenti linee, con particolare riferimento alle proposte e ai disegni di legge d'iniziativa parlamentare (atto Senato n. 1487 presentato dal Ministro della giustizia Castelli; atto Senato n. 1440 presentato da Angius e altri; atto Camera n. 2781 presentato da Fassino e altri).

1. Stabilizzazione dell'istituto

Le caratteristiche attuali del fenomeno della criminalità organizzata e mafiosa evidenziate da una serie di lunghi e gravissimi delitti, molti dei quali passati al vaglio delle attività d'inchiesta di questa Commissione e di quelle delle precedenti legislature, dimostrano, tra l'altro, un dato assai grave ed incontrovertibile, e cioè che lo stato di carcerazione ordinaria non impedisce tuttora ai capi e ai gregari delle associazioni criminali di continuare a svolgere – talvolta anche con rafforzata ferocia e capacità intimidatoria – le funzioni di comando e direzione in relazione ad attività criminali eseguite all'esterno del carcere, ad opera d'altri criminali in libertà.

L'agire mafioso dei singoli e il vincolo associativo che li avvince nella organizzazione sono invero fondati su di un modo di intendere e di vivere il patto associativo che non prevede il carattere della temporaneità del rapporto criminale.

Quasi sempre alla base di tutto ciò vi è una vera e propria definitiva scelta di vita criminale.

Il rapporto mafioso, per tali ragioni, non è destinato a sciogliersi con lo stato di detenzione. Anzi, quella della carcerazione dei capi o degli associati è prevista ed accettata nella vita dell'organizzazione, come evenienza ordinaria – e non già straordinaria – che semmai rafforza e non attenua il legame con l'associazione. I mafiosi in carcere perciò mantengono stabilmente, anche all'interno della struttura, il grado e la funzione criminale rivestite in libertà e tentano di continuare ad esercitare quei poteri dentro e fuori del carcere in collegamento con i consociati liberi.

Allo stato non esistono dati o meri segnali idonei a far ritenere che, nell'ambito delle numerose e pericolose organizzazioni criminali o in quelle di tipo mafioso, vi sia in atto un cambiamento, o una inversione di tendenza rispetto alla descritta realtà.

Da ciò discende la necessità che le previsioni del regime in questione entrino a far parte dell'ordinamento giuridico in modo stabile ed ordinario, superando così la logica emergenziale che, oltre agli inconvenienti provo-

cati a livello esecutivo, ha ingenerato negli ambienti criminali mafiosi una crescente aspettativa di superamento dell'istituto.

Le cosche mafiose da quasi dieci anni hanno attuato differenti strategie per vedere realizzata quella insana aspettativa, sia attraverso azioni di protesta, come quella in atto anche in questi giorni, sia con attentati e stragi, come fu ai primi degli anni novanta o con l'assurda pretesa di avviare impossibili trattative con lo Stato.

E' giunto il tempo di chiudere definitivamente questo scenario privando, una volta per tutte, le organizzazioni mafiose della speranza che il regime detentivo speciale possa venire meno.

Occorre, cioè, che al persistente fenomeno mafioso e criminale corrisponda una stabile normativa a tutela della società, atta ad impedire ogni relazione, tra il detenuto pericoloso e la sua organizzazione criminale, in grado di incidere su una serie di attività criminali che non di rado partono dall'interno del carcere.

All'interno delle strutture carcerarie, nonostante le riforme degli ultimi decenni, permangono condizioni ambientali che rendono talvolta possibile il rafforzamento delle posizioni e dei ruoli di comando dei soggetti che hanno alle loro spalle organizzazioni criminali di tipo mafioso stabili ed ampiamente diffuse sul territorio.

Per contrastare tale pericolosa situazione è stato varato l'istituto del regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, i cui risultati positivi non possono essere messi in discussione, soprattutto quando la sua attuazione è avvenuta nel rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione.

E' stato sopra richiamato il pericolo di effetti «criminogeni» che il carattere temporaneo della normativa può presentare; vanno evidenziati, altresì, i possibili effetti benefici derivanti dalla stabilizzazione della previsione legislativa.

Anzitutto va segnalato che avere a disposizione in modo permanente ed ordinario una normativa di tutela, non significa dover procedere alla relativa applicazione sempre e comunque.

Le norme giuridiche in tema di trattamento penitenziario differenziato che il Parlamento si appresta a varare, evidentemente, troveranno applicazione solo se e quando sia strettamente necessario, secondo la motivata valutazione della amministrazione penitenziaria, sotto il controllo giurisdizionale.

Sarebbe davvero ben strano che proprio quando la prassi applicativa dell'istituto si è andata sempre più conformando alle indicazioni della Corte costituzionale, nel momento in cui quelle indicazioni e quella prassi, rispettose delle garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, troveranno una più chiara definizione nel dettato della legge che il Parlamento si appresta a varare, l'istituto del regime speciale della detenzione dovesse mantenere il suo primitivo carattere di provvisorietà.

Una simile scelta sarebbe ancor più incomprensibile in costanza di una persistente criminalità di tipo mafioso che, sebbene a ridosso di una stagione in cui particolarmente forte ed incisiva è stata la risposta repres-

siva dello Stato, non accenna a dissolversi, ma addirittura mostra tutta la sua virulenza e capacità di esprimersi con forme e metodi ancor più pericolosi e subdoli rispetto a quelli già sperimentati nel passato.

E' evidente che, ove segnali di calo e arretramento del fenomeno mafioso dovessero manifestarsi nei prossimi anni, nulla vieterà di modificare o abrogare le disposizioni vigenti, ove non risultasse sufficiente la non applicazione delle norme.

Ma oggi, a fronte di un pericolo immutato e, forse, più accentuato perché più subdolo, non pare razionale e logico continuare a prevedere un termine di vigenza della normativa.

La valenza politica del carattere definitivo della normativa sul trattamento detentivo previsto dall'art. 41-*bis*, sarebbe importante per tutti i cittadini, per il loro diritto alla sicurezza e alla tranquillità sociale.

Una norma di trattamento severo nei confronti dei criminali pericolosi che sia definitiva e stabile nel nostro ordinamento avrebbe infine un sicuro effetto di deterrenza verso i mafiosi, giacché, non essendo più in discussione il rinnovo delle norme sul regime detentivo speciale, non avrebbero più ragione di «agitarsi» per questo specifico motivo.

Una disciplina a termine, al contrario, potrebbe indurre taluno, come una talpa, a stare tranquillo e mettere «in sonno» i suoi collegamenti con le organizzazioni esterne, in attesa di tempi migliori.

La messa a regime dell'articolo 41-*bis* nell'ambito del nostro sistema giuridico non può certamente fare sorgere dubbi sulla conformità dell'istituto alla previsione costituzionale.

Ed infatti, gli interventi della Corte non hanno mai riguardato la natura precaria o meno della norma in questione, bensì la possibilità che ad una categoria di detenuti possa essere inibito l'esercizio di talune facoltà riconosciute a tutti gli altri detenuti.

Una disciplina penale e processuale differenziata è già prevista in riferimento ai delitti di associazione mafiosa e reati commessi con l'aggravante prevista dall'art. 7 legge n. 203/91.

Il legislatore ha stabilito un regime particolare per i delitti di criminalità organizzata: una competenza di magistrati specializzati, presso le procure sedi di distretto (DDA), un Giudice delle indagini preliminari distrettuale, termini di decorrenza per il compimento delle indagini preliminari, per la durata di alcuni atti di indagine (intercettazioni), oltre che per la custodia cautelare ecc.

Nel nostro sistema pertanto è individuabile un c.d. doppio binario, sul terreno della sanzione e della procedura penale in riferimento a situazioni oggettive e personali differenti.

Pertanto non pare possano esservi ostacoli, anche sotto l'aspetto della legittimità costituzionale, per la previsione definitiva di un sistema differenziato delle modalità di esecuzione della custodia cautelare e della pena, quando ricorrano i presupposti di natura oggettiva e soggettiva previsti dalla legge.

Si tratta pertanto di regolare in modo differente due diverse situazioni: verranno sottoposti ad un regime carcerario più rigoroso coloro i

quali, nonostante la limitazione della libertà subita all'interno delle strutture carcerarie, mantengano in vita il rapporto con il sodalizio criminale di appartenenza.

Un regime carcerario speciale quindi, normativamente regolato quanto ai contenuti e ai limiti di applicazione, finalizzato ad impedire la persistenza di quel rapporto pericoloso per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza sociale.

2. Definizione per legge delle regole e dei contenuti dello speciale regime detentivo

In ordine ai contenuti del regime detentivo differenziato è convinzione unanime della Commissione che essi debbano essere definiti dalla legge, in modo compiuto e dettagliato.

E' stato infatti acclarato che uno dei motivi principali delle proteste e delle conseguenti difficoltà di applicare l'istituto, soprattutto nei confronti dei detenuti più pericolosi, è ascrivibile alla eterogeneità dei provvedimenti che scaturisce dalle differenti decisioni adottate dai Tribunali di sorveglianza aditi con i reclami dei detenuti.

E' pertanto necessario procedere ad una completa normazione del contenuto e dei limiti del provvedimento con cui viene adottato il regime speciale di detenzione, lasciando un ridotto limite di discrezionalità alla Amministrazione, per ragioni connesse a speciali particolarità del detenuto.

Appare pertanto positiva la previsione del contenuto dei provvedimenti che dovranno essere adottati dal Ministro ai sensi dell'art. 41-*bis*, indicata nei disegni di legge ora all'esame del Parlamento.

Occorre una definizione normativa, la più puntuale possibile, che utilizzi i risultati acquisiti in questo decennio di applicazione del regime speciale previsto dall'art. 41-*bis*, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla Corte costituzionale.

Auspica, quindi, la Commissione, che il Parlamento voglia procedere alla tassativa definizione del contenuto delle singole misure restrittive, che, evidentemente, dovranno trovare applicazione concorrente e non in forma alternativa. Una siffatta disciplina è indispensabile per evitare che la misura nel suo complesso possa perdere di efficacia, e per impedire, nel contempo, applicazioni disomogenee che potrebbero alimentare aspettative di trattamenti attenuati.

Da tale premessa scaturisce comunque la impossibilità di irrogare ogni e qualsiasi restrizione delle ordinarie facoltà riconosciute al detenuto, che rivestano solo il carattere di mera afflittività, poiché le limitazioni sono esclusivamente finalizzate ad impedire che il detenuto continui a mantenere in vita i contatti con i sodalizi criminali di appartenenza.

3. L'autorità competente all'applicazione del provvedimento

L'attuale competenza del Ministro della giustizia per l'adozione del provvedimento con cui viene disposto lo speciale regime di detenzione, ai sensi dell'art. 41-*bis* O.P., a parere della Commissione dovrebbe essere mantenuta.

L'ipotesi della competenza riservata unicamente al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non pare prospettiva condivisibile perché trattasi comunque di un organo amministrativo strettamente dipendente dal Ministro della giustizia e pertanto, una sua esclusiva competenza, in un settore così delicato, potrebbe avere unicamente l'effetto di porre fuori dal processo di accertamento di responsabilità, non meramente tecniche, proprio il massimo organo dotato di responsabilità politica.

L'attribuzione al Ministro della competenza di cui si discute, appare necessaria, inoltre, in considerazione dell'importanza del regime speciale di detenzione, ed anche sotto il profilo della sua incidenza sui diritti di libertà, giacché esso è destinato a finalità generali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Siffatte caratteristiche rendono ancora più evidente la necessità dell'assunzione di responsabilità da parte del vertice dell'amministrazione della giustizia, cioè del Ministro, in ordine alle politiche applicative in materia di regime penitenziario differenziato, con la eventuale possibilità di controllo del Parlamento.

Sotto questo profilo è auspicabile che il Ministro riferisca annualmente al Parlamento in ordine all'applicazione del regime speciale di detenzione.

4. Il controllo giurisdizionale

La indispensabile garanzia giurisdizionale del controllo di legalità sull'operato della Amministrazione penitenziaria e dei provvedimenti del Ministro va rafforzata mediante la compiuta disciplina della procedura di reclamo all'autorità giudiziaria, di merito e di legittimità.

Tale garanzia, anche nell'alveo delle decisioni adottate in merito dalla Corte costituzionale, dovrà riguardare principalmente la valutazione della sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per l'applicazione dello speciale regime detentivo e dei contenuti specifici del provvedimento per la parte che non sia definita puntualmente dalla legge.

Sul punto è bene osservare che resta salvo – nel rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale – il sindacato giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria sugli insopprimibili margini di discrezionalità che all'amministrazione penitenziaria permangono pur dopo la specificazione legislativa dei contenuti del regime derogatorio.

Gli stessi disegni di legge all'esame del Parlamento infatti, nella parte in cui definiscono analiticamente i contenuti del regime detentivo speciale, non escludono l'esercizio da parte della Amministrazione di attività discrezionale, necessaria per garantire la individualizzazione del trattamento.

5. Legittimazione al reclamo

La Commissione ritiene auspicabile che la riforma *in itinere* conferisca anche al difensore ritualmente nominato la legittimazione ad impugnare i provvedimenti emessi in tema di trattamento penitenziario di sicurezza.

6. L'autorità giudiziaria competente

Quanto all'autorità giudiziaria competente, esaminate le differenti ipotesi contenute nei disegni di legge all'esame del Parlamento, appare più razionale ed utile ribadire la competenza del Tribunale di sorveglianza, con utili integrazioni necessarie ad assicurare una più effettiva conoscenza dei fatti da parte dell'organo chiamato a decidere su una così delicata materia.

Depone a sostegno di tale soluzione il rilievo della verificata professionalità e della specifica attrezzatura culturale di questa magistratura che, dovendo giudicare dei fatti e delle procedure adottate per la vita che si svolge all'interno della struttura carceraria, per definizione «entra dentro il carcere», ed ha quindi più adeguati strumenti per la corretta valutazione del problema.

Al contrario, non sembra facilmente praticabile l'ipotesi di una competenza differenziata, quella del *tribunale del riesame* per i detenuti indagati o imputati e quella del *tribunale di sorveglianza* per i detenuti condannati.

La soluzione varrebbe certamente ad appesantire ulteriormente il lavoro di quei tribunali, già così gravemente oberati di lavoro.

La proposta di attribuire al *tribunale del riesame*, del distretto di corte di appello nel cui ambito è posto l'istituto penitenziario di assegnazione, la competenza a decidere sul reclamo proposto dai detenuti in custodia cautelare non convince pertanto la Commissione, anche per la inopportunità di inserire nel circuito del controllo di legalità sulla esecuzione delle misure cautelari detentive differenti autorità, con la conseguenza inevitabile di dare luogo a molteplici e difformi indirizzi, anche in riferimento a situazioni analoghe.

Non si ravvisano, in ultima analisi, valide ragioni di utilità per sostenere la competenza di un giudice che spesso è lontano fisicamente e processualmente dal contesto delle investigazioni, con particolare riferimento a quelle che possano dare conto della attualità del collegamento, mentre in realtà trattasi di un tribunale disegnato e organizzato per decidere sullo *status libertatis* e non già sulle modalità di esecuzione della detenzione.

Né può ipotizzarsi che il controllo giurisdizionale sui provvedimenti che riguardano detenuti in custodia cautelare possa attribuirsi all'autorità giudiziaria procedente.

E' vero che, secondo il sistema vigente, nelle more delle indagini preliminari e del successivo dibattimento, ogni questione relativa al dete-

nuto indagato o imputato rientra nella competenza del giudice procedente, ma non può negarsi la specificità del giudizio relativo alla applicabilità o meno dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Ed infatti, la valutazione della legittimità del regime detentivo di massima sicurezza, implica inevitabilmente la adozione di un provvedimento che è fondato sul riconoscimento della persistenza o meno del collegamento tra il detenuto ed il gruppo criminale di appartenenza.

Un giudizio siffatto, in sostanza, finirebbe per determinare una valutazione sulla sussistenza del vincolo associativo, cioè proprio sul nucleo essenziale del fatto reato su cui il giudice di merito è chiamato ad emettere un giudizio.

Si determinerebbe, cioè, un'anticipazione del giudizio finale di colpevolezza o innocenza che, in base alle vigenti disposizioni che regolano il processo, porterebbe alla incompatibilità in relazione ad ogni successivo atto del procedimento ai sensi dell'art. 34 c.p.p.

Le argomentazioni sopra svolte valgono altresì per segnalare alle Camere l'opportunità che nella istruttoria attivata dalla Amministrazione al fine dell'applicazione del provvedimento ex art. 41-*bis* O.P. non venga richiesto il parere dell'autorità giurisdizionale procedente, come invece prevedono i disegni di legge all'esame del Parlamento, ma solo quello del pubblico ministero presso quell'autorità.

Resta dunque il tribunale di sorveglianza.

Nell'ordinamento vigente, peraltro, il comma 2-*bis* dell'art. 41-*bis* (aggiunto dall'art. 4 della legge 7 gennaio 1998 n. 11), stabilisce che la competenza a decidere sul reclamo presentato dall' »imputato«, cioè da un detenuto in custodia cautelare appartiene (così come per i condannati e gli internati) proprio al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui lo stesso è assegnato.

Va peraltro segnalato che il vigente comma 2-*bis* dell'art. 41 sopra citato, non indica, tra coloro che possono accedere alla tutela giurisdizionale, la categoria degli indagati. Eppure costoro ben possono essere sottoposti al regime di massima sicurezza perché il comma 2 dello stesso art. 41-*bis* ne prevede l'applicabilità a tutti i «detenuti», dunque anche agli indagati.

Il vuoto normativo potrà essere colmato dal Parlamento in sede di riforma, includendo esplicitamente tra i soggetti legittimati al reclamo la categoria degli indagati, ovvero riferendo la previsione, genericamente, ai «detenuti», essendo pacifico che il regime detentivo differenziato, anche nella normativa a venire, sarà applicabile agli indagati.

Con riguardo ai soggetti in espiazione di pena, ovviamente, non sorgono problemi particolari nella individuazione della magistratura di sorveglianza quale giudice competente a decidere sul reclamo avverso il provvedimento di applicazione del regime detentivo differenziato.

Una identica attribuzione di competenza, ad avviso della Commissione, va ribadita anche con riguardo ai detenuti in custodia cautelare, in conformità alla normativa vigente.

La competenza del tribunale di sorveglianza anche per i detenuti in custodia cautelare va dunque confermata, eventualmente stabilendo, al fine di garantire e facilitare la conoscenza attuale dei fatti che direttamente incidono sul tema della decisione, che il tribunale di sorveglianza competente per territorio richieda al pubblico ministero, presso l'autorità giudiziaria procedente, ogni utile informazione sul detenuto in custodia cautelare.

In considerazione della natura dell'atto impugnato e dei tempi di durata dello stato di detenzione, sarà indispensabile garantire una risposta tempestiva del tribunale chiamato a pronunciarsi, onde evitare che la gran parte delle decisioni intervengano quando la situazione soggettiva del detenuto sia già mutata, in conseguenza dei tempi della fase processuale.

7. Durata, condizioni e proroga del provvedimento e disciplina dell'istituto

Una volta determinati per legge i contenuti del regime speciale e gli strumenti di garanzia del controllo giurisdizionale in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del trattamento in questione, a parere di questa Commissione, il termine di validità del regime deve essere previsto per un arco di durata non inferiore a due o tre anni, per procedere, alla scadenza, alla verifica della persistenza delle condizioni di applicabilità per un analogo periodo.

L'attuale termine di validità com'è noto è previsto per un solo anno, con la previsione di proroga ogni sei mesi. Il sistema si è rivelato del tutto inadeguato, anche perché la brevità del termine della proroga non consente l'approfondita verifica della ricorrenza dei rapporti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di riferimento.

Ovviamente la vigenza biennale o triennale dello speciale regime detentivo ha, per così dire, una espressa valvola di sicurezza costituita dalla possibilità di revoca, nel caso in cui dovessero emergere, in qualsiasi momento successivo alla sua irrogazione, elementi da cui sia desumibile l'interruzione del vincolo associativo ed il conseguente venire meno dei rapporti con la criminalità organizzata.

Tali elementi potranno essere forniti dallo stesso detenuto, dal suo difensore, dal pubblico ministero o dall'A.G. procedente per i detenuti non definitivi. Se detti elementi risultino direttamente alla Amministrazione penitenziaria, sarà questa, d'ufficio, a provvedere alla revoca previa richiesta di informazioni aggiornate al pubblico ministero, alla DNA e alle polizie specializzate.

La necessità di dare al provvedimento applicativo dello speciale regime una congrua efficacia temporale, consegue alla più rigorosa specificazione normativa dei presupposti di applicabilità, oltretutto alla compiuta disciplina del controllo giurisdizionale del provvedimento.

Non si tratta di pervenire ad uno speciale regime detentivo che consegua automaticamente a determinati titoli di reati. Se così fosse la normativa non si sottrarrebbe a censure di costituzionalità per contrasto a diversi parametri costituzionali.

La disciplina che la Commissione propugna implica un regime detentivo che interviene a seguito della valutazione della necessità che la detenzione si svolga secondo modalità che impediscano i collegamenti con realtà criminali esterne.

E ciò accade quando la pericolosità criminale del detenuto si sostanzia attraverso fatti obiettivi che attestano la capacità di collegamento con le organizzazioni criminali esterne.

Ma, una volta verificati i presupposti e dopo che la verifica sia stata controllata da un giudice in sede di merito ed eventualmente dalla Cassazione in sede di legittimità, allorquando la procedura garantita si sia svolta (auspicabilmente in tempi ragionevoli), il regime va applicato per un periodo proporzionato ai tempi necessari per l'accertamento dei presupposti e adeguato al particolarissimo tipo di realtà acclarata (quella della criminalità organizzata e mafiosa).

Tale orientamento trova conforto nella constatazione di fatto scaturite dalle investigazioni giudiziarie, dalle sentenze di condanna per mafia e dalle stesse acquisizioni di questa Commissione, che il tipo di collegamento rilevante ai fini dell'applicazione del regime *de quo*, come è stato in precedenza chiarito, non è di natura transitoria, ma, al contrario, esso è tendenzialmente stabile, se non definitivo.

La rottura del vincolo mafioso, in altri termini, com'è stato ricordato in precedenza, non è normalmente prevista nell'accordo associativo come evenienza ordinaria o possibile.

8. Allargamento del divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui all'art. 4-bis ord. pen.

Appare condivisibile ed opportuno l'allargamento del divieto di concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario ai detenuti per reati commessi con finalità di terrorismo anche internazionale.

In tal modo i delitti di terrorismo vengono formalmente equiparati, quanto a pericolosità, gravità ed allarme sociale, a quelli già elencati nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

L'occasione della riforma potrebbe essere colta dal Parlamento per assoggettare al regime disciplinato dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, altre categorie di delitti espressione di fenomeni criminali che l'esperienza degli ultimi anni ha segnalato come fattispecie di particolare pericolosità, come ad esempio il *traffico di esseri umani*, la *riduzione in schiavitù*, il *traffico di sostanze radioattive*, il *riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite* ed altri che potranno trovare compiuta individuazione nel corso dei lavori parlamentari presso le competenti commissioni referenti.

A favore della estensione del regime speciale di cui all'art. 41-*bis* O.P. ai reati di terrorismo ed eventualmente a quelli innanzi citati, militano le medesime ragioni che sono all'origine dell'istituto, *solo in quanto espressioni di entità criminali stabilmente organizzate sul territorio nazionale e a livello internazionale.*

In conclusione dei suoi lavori, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare auspica che il Parlamento pervenga rapidamente all'approvazione di una legge che offra un più incisivo strumento nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

La Commissione unanime accoglie il documento, dando mandato al PRESIDENTE di trasmetterlo ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Si svolge un dibattito sulla possibilità di effettuare la missione a Reggio Calabria, Lametia Terme e Locri, già calendarizzata per i giorni 22 - 27 luglio, stante gli impegni in Assemblea alla Camera dei deputati ed al Senato, anche in considerazione dell'esame, che avrà luogo in Commissione giustizia del Senato, dei progetti concernenti l'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Intervengono il PRESIDENTE, la vice presidente Angela NAPOLI, i deputati PALMA, MINNITI, SINISI, VENDOLA, il senatore BOBBIO.

La Commissione conviene quindi, tenuto conto della delicatezza degli impegni parlamentari e, specialmente, del previsto esame dei progetti relativi all'art. 41-*bis*, citato, di differire la missione ad una data che sarà fissata all'inizio della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 18,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

Presidenza del Vice Presidente
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa

Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'IPSEMA, dottor Franco Paganini

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del dottor Franco Paganini, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'IPSEMA. Avverte che il dottor Paganini è accompagnato dal signor Umberto Calcagno, responsabile della struttura tecnico-amministrativa del Consiglio di indirizzo e vigilanza dello stesso istituto.

Il dottore Franco PAGANINI, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'IPSEMA, svolge, quindi, un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Tiziano TREU (Mar-DL-U).

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il dottor Franco PAGANINI, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'IPSEMA*.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per l'intervento svolto e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, è ripresa alle ore 9,15.

Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'IPOST, signor Paolo Tullo

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione del signor Paolo TULLO, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'IPOST.

Il signor Paolo TULLO, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'IPOST*, svolge, quindi, un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente Lino DUILIO.

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il signor Paolo TULLO, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'IPOST*.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per l'intervento svolto e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

*AUDIZIONE DEL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE, INGEGNER
LUCIO STANCA*

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Lucio STANCA, *ministro per l'innovazione e le tecnologie*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando osservazioni, a più riprese, Paolo RUSSO, *presidente*, il senatore Renzo MICHELINI (Aut) e il deputato Benito SAVO (FI), ai quali risponde, a più riprese, il ministro Lucio STANCA.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il Ministro, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

97^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

Schema di decreto legislativo concernente realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 114)

(Osservazioni alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta dello schema di decreto concernente la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale di cui alla legge n. 443 del 2001. Per quanto di competenza, segnala che detto provvedimento costituisce una prima attuazione della delega, prevista dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 (cosiddetta «legge obiettivo»), concernente la definizione, anche in deroga alla legge n. 109 del 1994 (legge quadro in materia di lavori pubblici), di un sistema normativo finalizzato alla celere realizzazione delle opere incluse nel programma di infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici. Lo schema è corredato di relazione tecnica, in cui si rileva il carattere sostanzialmente procedurale del provvedimento, che non comporterebbe nuovi o maggiori oneri, in quanto le

modalità di finanziamento delle opere da realizzare sono previste in altri provvedimenti (legge finanziaria per il 2002). Passando alle singole disposizioni, segnala che, con riferimento all'articolo 2, occorre valutare le modalità di finanziamento delle diverse attività previste dalla norma in questione, che pone a carico dei fondi attivati esclusivamente gli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi da 3 a 9, potendosi intendere che le attività di cui al comma 2 sono finanziate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Con riferimento all'articolo 9, comma 12, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla prestazione di garanzia da parte del soggetto aggiudicatore, potendo infatti determinarsi l'insorgenza di un rapporto obbligatorio tra quest'ultimo e i sottoscrittori di obbligazioni nel caso in cui il contraente generale fosse inadempiente. Per quanto riguarda l'articolo 12, occorre, invece, valutare se le modalità di determinazione dei compensi arbitrari siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri in capo ai soggetti aggiudicatori e, quindi, per la finanza pubblica. Occorre, inoltre, verificare se le procedure di monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 5, determinino nuovi o maggiori oneri e se il loro finanziamento possa essere posto a carico dei fondi stanziati. Con riferimento all'articolo 19, segnala che, benché la norma preveda che la Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale sia istituita senza oneri a carico del bilancio dello Stato, è espressamente prevista la corresponsione di compensi per i suoi componenti: occorre pertanto avere chiarimenti in ordine ai relativi mezzi di copertura finanziaria. Rileva che non vi sono osservazioni sulle restanti parti del provvedimento.

Replicando alle osservazioni del relatore, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, ritiene che con riferimento all'articolo 9, comma 12, può essere previsto che la garanzia ivi indicata operi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 12, ai fini della determinazione dei compensi spettanti agli arbitri, può farsi rinvio alla tariffa allegata al decreto ministeriale n. 398 del 2000, emanato ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994. Inoltre, con riferimento all'articolo 15, ritiene che si potrebbe prevedere che gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 siano posti a carico dei fondi destinati alla realizzazione delle opere.

Ricorda, infine, che nell'articolo 19 è prevista una clausola di invarianza degli oneri.

Il senatore CADDEO chiede ulteriori chiarimenti circa gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli articoli 2, comma 2, e 9, comma 12.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, fa presente che le attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi indicate, devono intendersi finanziate dagli ordinari stanziamenti previsti per il funzionamento del Ministero stesso. Ribadisce, quindi, che la prestazione di garanzia prevista

dall'articolo 9, comma 12, può operare nei termini e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 468 del 1978.

Il presidente AZZOLLINI rileva che la clausola di invarianza di cui al comma 2 dell'articolo 19 non sembra garantire la neutralità finanziaria della norma e la disposizione di cui al successivo comma 3 non sembra costituire idonea modalità di copertura a fronte di oneri certi, connessi in particolare al funzionamento della Commissione ed alla erogazione dei compensi ai relativi componenti.

Il relatore NOCCO, tenuto conto del dibattito e delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esaminato lo schema di decreto in titolo, formula le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 9, comma 12, sembra opportuno prevedere che la garanzia ivi indicata operi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni;

2) per quanto riguarda l'articolo 12, ai fini della determinazione dei compensi spettanti agli arbitri, sembra necessario far rinvio alla tariffa allegata al decreto ministeriale n. 398 del 2000, emanato ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994;

3) con riferimento all'articolo 15, appare necessario che gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 siano posti a carico dei fondi destinati alla realizzazione delle opere.

La Commissione esprime pertanto parere di nulla osta, con le predette osservazioni sul provvedimento, ad eccezione dell'articolo 19, commi 2 e 3, sul quale il parere è contrario in quanto sembra comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti».

Posta, quindi, ai voti, tale proposta è approvata dalla Commissione.

(129) GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

(377) BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

(1319) PEDRIZZI. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

(Parere alla 6ª Commissione su testo unificato. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore NOCCO che, riprendendo il contenuto di un apposito appunto predisposto dal Servizio del bilancio del Senato, rileva che il testo unificato in oggetto si propone l'obiettivo di ridurre il divario esistente in materia di trattamenti pensionistici di guerra fra le pensioni di-

rette e quelle di reversibilità, elevando gli importi di queste ultime secondo le modalità appresso descritte.

Con il comma 1, si dispone l'incremento di 60 euro per il 2002 e di ulteriori 60 euro a decorrere dal 2003 per i trattamenti (tabella G del Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al D.P.R. n. 915 del 1978) spettanti alle vedove, agli orfani minorenni e a quelli maggiorenni se inabili e in stato di disagio economico, dei caduti in guerra o per causa di guerra.

Con il comma 2, si prevede l'adeguamento dei trattamenti (tabella N del predetto testo unico) spettanti alle vedove ed orfani (minorenni e maggiorenni inabili, nonché in stato di disagio economico) degli invalidi di guerra deceduti per cause diverse dalla infermità pensionata, elevando tali erogazioni ai livelli indicati nell'allegato al disegno di legge.

Il comma 3 esclude l'applicazione agli incrementi in oggetto, nell'anno di rispettiva concessione (2002 per il primo aumento e 2003 per il secondo), dell'adeguamento automatico all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria previsto per tali trattamenti (articolo 1 della legge n. 656 del 1986 e articolo 9 della legge n. 160 del 1975).

Il comma 4 contiene la clausola di copertura, a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

La relazione tecnica al testo quantifica gli oneri sulla base del numero di pensioni, interessate alla modifica, in pagamento al 31 dicembre 2001, pari a 93.871 per la fattispecie di cui al comma 1 e a 60.636 per quella di cui al comma 2. Già a partire dal 2003 viene scontato un calo delle pensioni in pagamento, stimato nella misura del 5 - 7 per cento annuo, evidentemente legato al progressivo e naturale esaurimento dei trattamenti *de quibus*. Infine, a decorrere dal 2003 viene presunto un adeguamento automatico del 2 per cento sugli incrementi erogati.

L'incremento di spesa complessivo, incluso il rateo di tredicesima, viene quantificato per la tabella G pari a 6,108 milioni di euro nel 2002 (l'indicazione di 8,108 milioni di euro è un mero errore materiale) e a 11,545 milioni a decorrere dal 2003, e per la tabella N pari a 5,582 milioni di euro nel 2002 e a 12,554 milioni a decorrere dal 2003. L'ipotesi di una permanenza a regime dell'onere previsto per il 2003 si basa sulla compensazione tra il tasso di crescita dell'indice cui sono ancorati tali trattamenti e quello di riduzione del numero delle pensioni di guerra.

Non ha osservazioni da formulare in relazione al numero iniziale di pensioni considerate, perché presumibilmente ricavato dai dati dello stesso Ministero dell'economia (soggetto erogatore degli assegni), mentre in merito al calo annuale atteso (5 - 7 per cento), anche se sembra perfettamente compatibile con una platea di percettori costituita essenzialmente da anziani, ricorda che le partite di pagamento di pensioni indirette nel complesso risultano diminuite del 4,12 per cento fra il 1999 e il 2000, percentuale inferiore a quella ipotizzata nella relazione tecnica.

In merito all'ipotesi di un incremento annuo del 2 per cento dell'importo del trattamento, rileva l'opportunità di acquisire dati recenti sull'an-

damento dell'indice di riferimento che, non coincidendo, per tali assegni, con quello generale rappresentato dal costo della vita per una famiglia di operai ed impiegati, potrebbe presentare andamenti non in linea con la percentuale indicata. Tali considerazioni, pur non inficiando la valutazione dell'onere a regime, per la quale la compensazione ipotizzata non viene meno (alla luce del livello comunque più elevato del tasso di decremento del numero di assegni da erogare), potrebbero determinare effetti finanziari negativi, pur se assai modesti, per il 2003, anno per il quale la quantificazione viene effettuata in modo analitico e scontando già il calo numerico dei trattamenti.

Infine, evidenzia che dagli oneri indicati nella relazione tecnica riguardo alla seconda *tranche* di aumento dei trattamenti di cui alla tabella N si evince un incremento medio per pensione pari a circa 110 euro rispetto all'importo medio erogato nel 2002 (non computando l'adeguamento automatico del primo incremento), mentre la media aritmetica degli incrementi ricavabile dall'allegato al disegno di legge corrisponde a circa 139 euro. Sembra pertanto necessario avere conferma che tale discrasia è attribuibile alla maggior numerosità di pensioni classificate nelle categorie 5° e 6° (quindi rapportate a gradi minori, e pertanto più frequenti, di infermità), per le quali gli aumenti per il 2003 rispetto al 2002 sono sostanzialmente inferiori alla media.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, per quanto attiene alle perplessità formulate circa la discordanza tra la previsione della presunta diminuzione delle partite di pensioni di guerra indirette, indicata nella relazione tecnica nella misura del 5 - 7 per cento per gli anni dal 2004 in poi, e il dato riportato dalla Corte dei Conti nella Relazione al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2000, pari al 4,12 per cento, segnala che, già con riferimento all'anno 2001, detta diminuzione è risultata in aumento e pari al 4,48 per cento. Si può, quindi, mantenere ferma la previsione che, data l'avanzata età dei beneficiari, per il futuro si potrà verificare l'ipotizzato innalzamento di questa percentuale.

In merito al rilievo circa l'adeguamento automatico (stimato per l'anno 2003 pari al 2 per cento), osserva che detta stima è stata determinata sulla base dell'accertamento di una costante diminuzione della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, verificatasi negli ultimi anni (2,89 per l'anno 1999; 2,75 per l'anno 2000; 2,08 per l'anno 2001; 1,74 per l'anno 2002).

Relativamente, infine, all'ultima osservazione formulata dal relatore, conferma che la discrasia rilevata sull'incremento medio per pensione, è effettivamente da attribuire al maggior numero delle partite di pensione classificate nelle categorie 5^a e 6^a, pari nel 2001, rispettivamente a 15.195 e 22.213, mentre, nello stesso anno, le partite di 2^a, 3^a e 4^a categoria risultano pari a 8.495, 5.824 e 8.909.

Dopo che il relatore NOCCO ha giudicato esaustive le risposte fornite dal Governo, il presidente AZZOLLINI fa presente che l'accantona-

mento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali presenta, per l'anno 2004, una disponibilità di 2.911.000 euro e, conseguentemente, occorre comunque ricorrere, per la seppure irrisoria differenza rispetto al testo, ad un altro accantonamento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO propone di utilizzare, per la quota mancante, l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Su proposta del RELATORE, posto quindi ai voti, viene approvato il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1, comma 4, la cifra: "1.820.154" venga sostituita dalla seguente: "1.820.516" e che la cifra: "2.911.362" sia sostituita dalla seguente: "2.911.000"».

(1562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108 (Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, come segnalato dal Servizio del bilancio, fa presente sull'articolo 1 quanto segue: in merito al comma 1, occorre acquisire chiarimenti sulla quantificazione degli oneri e che potrebbe risultare incoerente rispetto al testo definitivamente approvato dalla Camera dei deputati, limitatamente alla modulazione degli oneri, pur restando invariata la spesa complessiva; in relazione al comma 4 e 6, occorre acquisire indicazioni posto che potrebbero determinarsi risparmi di spesa (nell'ipotesi di rifiuto da parte del soggetto sussidiato della frequenza di corsi formativi), ovvero, nel caso opposto, generarsi maggiori oneri legati all'organizzazione di corsi di riqualificazione professionale; in merito al comma 7, occorre valutare gli effetti finanziari della possibilità di derogare alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione per l'affidamento di servizi pubblici a società private la cui forza lavoro sia costituita per almeno il 40% dai lavoratori del settore sanità di cui al comma 5; con riferimento, infine, al comma 8-ter, ferme restando le osservazioni svolte dal Servizio del bilancio, occorre inoltre specificare la modalità di manifestazione degli oneri indicati nel tempo. Come segnalato dal Servizio del bilancio, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari sul bilancio dell'INPS delle norme previste sia dall'articolo 1-bis (concernenti l'esenzione, concessa ai lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, dall'obbligo di restituzione delle somme percepite in

caso di revoca del trattamento stesso, operata attraverso decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali), sia sugli eventuali effetti finanziari connessi ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 2 (concernenti l'iscrizione d'ufficio nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese con meno di quindici dipendenti dal 1° gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confermando, con riferimento al comma 1, se gli oneri sono limitati al 2002 ovvero al triennio 2002-2004). In merito al comma 3 dell'articolo 2-*bis*, occorre valutare la compatibilità del limite massimo di spesa con l'estensione, all'anno 2002, della facoltà per regioni ed enti locali, in caso di carenza di organici e limitatamente alle qualifiche medio-basse, di assumere lavoratori socialmente utili, con conseguente accesso al contributo di 18 milioni di lire previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 per ogni soggetto assunto. Per valutare più compiutamente la congruità della quantificazione degli oneri connessi all'articolo 3, come segnalato dal Servizio del bilancio, sarebbe opportuno disporre dei dati sulla retribuzione media di riferimento, evidentemente posto a base del calcolo indicato nella relazione tecnica. Infine, in merito alla norma di copertura, per la parte che concerne il Fondo per l'occupazione, segnala che non risultano indicate le autorizzazioni legislative di spesa che lo alimentano; occorre, a tal fine, acquisire indicazioni aggiuntive, posto che le stime degli oneri connessi al provvedimento si estendono fino al 2011 e che dunque appaiono utilizzabili solo le autorizzazioni che hanno carattere permanente o comunque un profilo temporale compatibile con la dinamica degli oneri medesimi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che, con riferimento alle osservazioni sollevate in merito all'articolo 1, comma 1, la quantificazione può considerarsi prudenzialmente congrua in quanto la spesa complessiva resterà comunque invariata. Osserva che trattandosi di licenziamenti relativi ad un periodo non ancora concluso, si è adottata la stima di una distribuzione lineare nell'assenza oggettiva di elementi certi; in merito al comma 5, sottolinea che il trattamento corrisposto anticipatamente ai lavoratori che intraprendono un'attività autonoma, è variabile, a seconda della richiesta dei lavoratori ed è determinato considerando le residue rate di fruizione del trattamento da riscuotere dal momento in cui si comunica di avere intrapreso le suddette attività; riguardo alla possibilità che si determinino maggiori oneri connessi alla frequenza dei corsi di riqualificazione professionale, osserva che, essendo i licenziamenti scaglionati nel tempo, i lavoratori potranno essere avviati ai normali corsi organizzati dalle Regioni e dagli enti locali; in merito ai chiarimenti richiesti sulla congruenza della quantificazione del tetto di spesa, originariamente previsto con riferimento a 20 soggetti (poi elevati a 22), fa presente che, poiché il beneficio sarà concesso con il decreto ministeriale, lo stesso non potrà che essere accordato nei limiti del tetto fissato. Rispetto ai chiarimenti richiesti riguardo all'iscrizione nelle liste di mobilità, con effetto retroattivo, dei lavoratori licenziati dal 1° gennaio 2002 dalle imprese

con meno di 15 dipendenti, previsto dal comma 1-*bis*, dell'articolo 2, fa presente che la norma non comporta effetti finanziari, in quanto le valutazioni originarie sono state riferite ad un contingente completo su base annua. Per quanto concerne la richiesta di conoscere la retribuzione media di riferimento utilizzata a base del calcolo del beneficio pensionistico per i lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera, il Sottosegretario osserva che la retribuzione media di riferimento, tenuto conto di tutte le tipologie interessate, è dell'ordine di circa 11.000 euro su base annua.

Il senatore CADDEO chiede che venga rinviato l'esame del provvedimento, al fine di poterne valutare i profili finanziari alla luce delle risposte fornite dal rappresentante del Governo.

Il relatore FERRARA chiede ulteriori spiegazioni al rappresentante del Governo, affinché vengano chiarite le perplessità sui profili finanziari connessi al comma 1 ed al comma 1-*bis* dell'articolo 2.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento per svolgere ulteriori approfondimenti dei profili finanziari emersi dal dibattito, fermo restando che, anche in considerazione dell'andamento dei lavori nella Commissione di merito, il parere sul testo potrà semmai essere reso in una successiva fase procedurale.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

15ª Seduta

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

all'8ª Commissione:

(1583) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo

e per gli schemi di decreto deferiti:

alla 2ª Commissione:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89, relativo al sistema di finanziamento FEOGA – sezione garanzia (121): osservazioni favorevoli;

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (122): osservazioni favorevoli con rilievi;

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (123): osservazioni favorevoli.

